

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Consiglio

2003/C 125 E/01	Posizione comune (CE) n. 24/2003, del 18 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate ⁽¹⁾ 1
2003/C 125 E/02	Posizione comune (CE) n. 25/2003, del 24 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE ⁽¹⁾ 21
2003/C 125 E/03	Posizione comune (CE) n. 26/2003, del 17 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ⁽¹⁾ 58
2003/C 125 E/04	Posizione comune (CE) n. 27/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ⁽¹⁾ 63
2003/C 125 E/05	Posizione comune (CE) n. 28/2003, del 18 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾ 72

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/2003

definita dal Consiglio il 18 febbraio 2003

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate

(2003/C 125 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁴⁾, contiene standard, definizioni, classificazioni e norme contabili comuni cui deve riferirsi l'elaborazione della contabilità degli Stati membri per le necessità statistiche della Comunità, al fine di ottenere risultati confrontabili tra gli Stati membri.

(2) La relazione del Comitato monetario sui requisiti della statistica nell'Unione economica e monetaria (UEM), approvata dal Consiglio Ecofin del 18 gennaio 1999, ritiene che il

buon funzionamento dell'UEM e del Mercato Unico necessita di un'efficace sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, a partire da un sistema di informazioni statistiche esaustivo sui cui dati i responsabili politici possano fondare le loro decisioni. La relazione sottolinea l'assoluta necessità di disporre di tali informazioni per l'intera Comunità e, in particolare, per gli Stati membri che fanno parte della zona euro.

(3) La relazione sottolinea che in seno all'UEM il confronto nei diversi paesi del mercato del lavoro richiederà maggior attenzione.

(4) È opportuno ridurre a settanta giorni il termine per la trasmissione dei principali aggregati della contabilità nazionale per la compilazione delle statistiche trimestrali della zona euro.

(5) È opportuno abolire le deroghe trimestrali e annuali accordate agli Stati membri, che impediscono di compilare i principali aggregati della contabilità nazionale per la zona euro e la Comunità.

(6) L'Action Plan on Economic and Monetary Union Statistical Requirements, approvato dal Consiglio ECOFIN del 29 settembre 2000, individua come priorità la trasmissione di dati della contabilità nazionale sull'occupazione nell'unità «ore lavorate».

(7) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾ e della decisione 91/115/CEE ⁽⁶⁾ del Consiglio sono stati consultati il Comitato del Programma Statistico (CPS) e il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB),

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 258.

⁽²⁾ GU C 253 del 22.10.2002, pag. 14.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 febbraio 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue:

1. Il testo che segue il titolo: «Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale» è modificato come segue:

a) Il testo del «Riepilogo delle tavole» è sostituito dal testo di cui all'allegato I.

b) Il testo della tavola 1 «Principali aggregati — esercizio trimestrale e annuale» è sostituito dal testo di cui all'allegato II.

2. Il testo che segue il titolo: «Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario "SEC 95" per paese» sono sostituite dal testo di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Emendamenti della tavola «Riepilogo delle tavole» dell'allegato B — Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale — del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95)**«PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DEI DATI DI CONTABILITÀ NAZIONALE****Riepilogo delle tavole**

Prima trasmissione	Scadenza t + mesi (giorni se precisati)	Trasmissione per gli anni	Designazione delle tavole	Numero delle tavole
2002	70 giorni	1995-2001	Principali aggregati, annuale	1
2002	70 giorni	1995-2001	Principali aggregati, trimestrale	1
1999	8	1995-1998	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	2
2001	3	1997-2000	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	2'
2000	9	1995-1999	Tavole per branca di attività economica	3
2000	9	1995-1999	Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi	4
2000	9	1995-1999	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	5
2000	9	1995-1999	Conti finanziari per settore (operazioni)	6
2000	9	1995-1999	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	7
2000	12	1995-1999	Conti non finanziari per settore	8
2000	12	1995-1999	Imposte e contributi sociali in dettaglio	9
2000	24	1995-1998	Tavole per regione, NUTS II, A17	10
2001	12	1995-2000	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	11
2001	24	1995-1999	Tavole per regione, NUTS III, A3	12
2001	24	1995-1999	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	13
2001	24	1995-1999	Capitale fisso totale del sistema economico e per prodotto, Pi 3	14
2002	36	1995-1999	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 × P60	15
2002	36	1995-1999	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60	16
2002	36	1995 (*)	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	17
2002	36	1995 (*)	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	18
2002	36	1995 (*)	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	19
2003	36	2000	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 × Pi3, quinquennale	20
2003	36	2000	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 × 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	21
2003	36	2000	Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per prodotto, A31 × P60, quinquennale	22
Cfr. tavola	Cfr. tavola	Cfr. tavola	Retrapolazioni	23

t = Periodo di riferimento (anno o trimestre).

(*) La tavola quinquennale per l'anno 2000 deve essere fornita nel 2003.»

ALLEGATO II

Emendamenti della tavola 1 «Principali aggregati, esercizio trimestrale e annuale» dell'allegato B «Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale» del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95)**«Tavola 1 — Principali aggregati — esercizio trimestrale e annuale**

Codice	Elenco delle variabili	Ripartizione (*)	Prezzi correnti	Prezzi costanti
Valore aggiunto e prodotto interno lordo				
B.1g	1) Valore aggiunto lordo ai prezzi base	A6	x	x
D.21-D.31	2) Imposte al netto dei contributi ai prodotti		x	x
P.119	3) Servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente		x	x
B.1*g	4) Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato		x	x
Spesa del prodotto interno lordo				
P.3	5) Totale della spesa per consumi finali		x	x
P.3	6) a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)		x	x
P.3	6) b) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto nazionale)		x	x
P.3	7) Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie		x	x
P.3	8) Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche		x	x
P.31	a) Spesa per consumi individuali		x	x
P.32	b) Spesa per consumi collettivi		x	x
P.4	9) Consumi finali effettivi delle famiglie		x	x
P.41	a) Consumi effettivi individuali		x	x
P.5	10) Investimenti lordi		x	x
P.51	a) Investimenti fissi lordi	Pi 6	x	x
P.52	b) Variazione delle scorte		x	x
P.53	c) Acquisti meno cessioni di oggetti di valore		x	x
P.6	11) Esportazioni di beni (fob) e servizi		x	x
P.7	12) Importazioni di beni (fob) e servizi		x	x
Reddito, risparmio e accreditamento				
B.5	13) Saldo dei redditi primari con il resto del mondo		x	x
B.5*g	14) Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato		x	(x)
K.1	15) Consumo di capitale fisso (ammortamenti)		x	x
B.5*n	16) Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato		x	x
D.5, D.6, D.7	17) Trasferimenti correnti netti con il resto del mondo		x	

Codice	Elenco delle variabili	Ripartizione (*)	Prezzi correnti	Prezzi costanti
B.6n	18) Reddito disponibile netto		x	(x)
B.8n	19) Risparmio nazionale netto		x	
D.9	20) Trasferimenti in conto capitale netti con il resto del mondo		x	
B.9	21) Accreditamento o indebitamento della nazione		x	

Popolazione, occupazione, redditi da lavoro dipendente

	22) Dati sulla popolazione e sull'occupazione			
	a) Popolazione totale (1 000)			
	b) Disoccupati (1 000)			
	c) Occupazione in unità di produzione residenti (in migliaia di persone occupate e in migliaia di ore lavorate) e occupazione di residenti (in migliaia di persone) — lavoratori indipendenti — lavoratori dipendenti	A6 (**) A6 (**)		
D.1	23) Redditi da lavoro dipendente, per lavoratori operanti in unità di produzione residenti e lavoratori residenti	A6	x	
D.11	a) Retribuzioni lorde	A6	x	

(*) se non è indicata alcuna ripartizione si intende il totale dell'economia.

(**) A6 soltanto per i lavoratori autonomi e dipendenti in unità di produzione residenti.

(x) in termini reali.»

ALLEGATO III

Emendamenti delle tavole per paese dell'allegato B «Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario "SEC 95" per paese» del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95)

«DEROGHE RIGUARDANTI LE TAVOLE DA INTRODURRE NELLO SCHEMA DEL QUESTIONARIO "SEC 95" PER PAESE

1. AUSTRIA

1.1. Deroghe per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Scadenza t + 9 mesi	1999
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1988-1994	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Scadenza t + 12 mesi	1999
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1988-1994	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1988-1994	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: anni 1990-1994 da non ricalcolare	2005
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	prima trasmissione 2002	2002
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	prima trasmissione 2005	2005
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 x P60	prima trasmissione 2003 e solo ogni due anni	2003
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 x P60	prima trasmissione 2003 e solo ogni due anni	2003
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	prima trasmissione 2003	2003
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	prima trasmissione 2003	2003
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	prima trasmissione 2003	2003

1.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	Dati sull'occupazione in base all'unità "ore lavorate"	Prima trasmissione 2002	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica o per settore	Prima trasmissione 2002	2002
8	Conti non finanziari per settore			
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione delle imprese secondo la proprietà	Prima trasmissione 2005	2005

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione delle famiglie per gruppi	Prima trasmissione 2005	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 x P60	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	Prima trasmissione 2003	2003
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			

2. DANIMARCA

2.1. Derohe per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Scadenza: t + 13 mesi	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Scadenza: t + 13 mesi	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 x Pi3, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005

2.2. Derohe per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Retribuzioni lorde per branca di attività economica	non richiesta	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Investimenti fissi lordi per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Variazione delle scorte per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Lavoratori indipendenti per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Lavoratori dipendenti per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Ore lavorate per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Redditi da lavoro dipendente per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Imposte generali sulle vendite o sugli affari (imposte sulle importazioni) Imposte generali sulle vendite o sugli affari (imposte sui prodotti)	entrambe le variabili insieme	2005

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Imposte di fabbricazione (imposte sulle importazioni) Imposte di fabbricazione (imposte sui prodotti)	entrambe le variabili insieme	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Imposte su servizi specifici (imposte sulle importazioni) Imposte su servizi specifici (imposte sui prodotti)	entrambe le variabili insieme	2005
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	Consumo di capitale fisso (ammortamenti), risultato di gestione, netto	entrambe le variabili insieme in P60	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 x 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale			
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	Investimenti fissi	solo P31	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	Stock di capitale fisso	non richiesto	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 x 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	Settore famiglie Settore istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	entrambi i settori insieme	2005

3. GERMANIA

3.1. Deroche per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	t + 9 mesi solo A17, A31 scadenza t + 21 mesi	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Parzialmente codice a una sola cifra	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Senza lettera alla fine del codice	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Solo NUTS I e A6	2005

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	Scadenza: t + 30 mesi, solo ogni due anni	2005
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	Scadenza: t + 30 mesi, solo NUTS I	2005
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 x P60	Solo ogni due anni	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 x P60	Solo ogni due anni	2005

3.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica Variazione delle scorte per branca di attività economica	entrambe le variabili insieme escluso per branca di attività	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Settore amministrazioni pubbliche	S.1311/S.1312 e S.1313 insieme	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie			
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Investimenti fissi lordi	Scadenza: t + 30 mesi	2005

4. GRECIA

4.1. Deroghe per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Scadenza: t + 9 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1988-1994	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1988-1994	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	prima trasmissione: (p.m.)	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Scadenza: (p.m.)	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1988-1994	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 1980-1989 da non ricalcolare	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: anni 1988-1994 da non ricalcolare	2005

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 x Pi3, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005

4.2. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Ore lavorate per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione delle imprese secondo la proprietà	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione delle famiglie per gruppi	prima trasmissione 2005	2005

5. SPAGNA

5.1. Deroche per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Scadenza: t + 21 mesi	2005

5.2. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
1	Principali aggregati, trimestrale	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
1	Principali aggregati, annuale	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Ore lavorate per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Disaggregazione delle imposte correnti sul reddito, patrimonio etc, imposte e dazi sulle importazioni esclusa l'IVA e le altre imposte sulla produzione per i sottosettori amministrazioni centrali (S1312) ed amministrazioni locali (S1313)	scadenza: t + 21 mesi	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 x P60	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica (A60)	prima trasmissione 2005	2005

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) (P60)	prima trasmissione 2005	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	Stock di capitale fisso (P60)	prima trasmissione 2005	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale			

6. FRANCIA

6.1. Deroche per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Scadenza: t + 36 mesi	2005
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	Scadenza: t + 36 mesi	2005
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	Scadenza: t + 42 mesi	2005

6.2. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Tutte le variabili	la disaggregazione per branche deve calcolarsi per branche omogenee	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17			
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3			
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 x P60			
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 x P60			
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 x Pi3, quinquennale			
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 x 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale			
22	Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per prodotto, A31 x P60, quinquennale			

7. IRLANDA

7.1. Deroche per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	prima trasmissione: t + 90 giorni 2004	2004
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	prima trasmissione: t + 70 giorni 2008	2008
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1985-1994	2005
2'	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Trasmissione t + 3	2002
3	Tavole per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	retrapolazioni: anni 1970-1994 da non ricalcolare	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1985-1994	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	prima trasmissione 2005	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	retrapolazioni: anni 1990-1994 da non ricalcolare	2005
8	Conti non finanziari per settore	retrapolazioni: anni 1980-1989 da non ricalcolare	2005
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 x P60	prima trasmissione 2005	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 x P60	prima trasmissione 2005	2005
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 x Pi3, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 x 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
22	Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per prodotto, A31 x P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005

7.2. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	Spesa per consumi finali NPISHs	da non fornire	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	P52 + P53 + K2	da non fornire	2003

8. ITALIA

8.1. Deroche per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: anni 1970-1994 da non fornire	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: anni 1980-1994 da fornire nel dicembre 2001	2001
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Scadenza t + 9 mesi	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 x Pi3, quinquennale	Da non calcolare	2005
22	Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per prodotto, A31 x P60, quinquennale	Prima trasmissione 2005	2005

8.2. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	Dati sull'occupazione in base all'unità "ore lavorate"	Prima trasmissione 2004	2004
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	Disaggregazione A17, prima trasmissione 2002	2002
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	Disaggregazione A31, prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica	Comprese variazioni delle scorte	2005
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica	Comprese variazioni delle scorte	2005

9. LUSSEMBURGO

9.1. Deroche per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	Prima trasmissione: t + 90 giorni 2003	2003
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	Prima trasmissione: t + 70 giorni 2010	2010

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1990-1994	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1980-1994	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	prima trasmissione 2005	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 1990-1994 da non ricalcolare	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 1980-1989 da non ricalcolare	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Da non calcolare	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: anni 1990-1994 da non ricalcolare	2005
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	Da non calcolare	2005
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	Da non calcolare	2005

9.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	scadenza: t + 36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	S11, S12, S14 + 45, S211, S212	prima trasmissione 2005	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 x Pi3, quinquennale	Tabella con valutazione a costi storici	prima trasmissione 2005	2005

10. PAESI-BASSI

10.1. Deroghe per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	retrapolazioni: anni 1986-1994 da fornire nel luglio 2001	2001
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	retrapolazioni: anni 1970-1985 da fornire nel dicembre 2001	2001
2'	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	trasmissione t + 3	2003
3	Tavole per branca di attività economica	retrapolazioni: anni 1986-1994 da fornire nel luglio 2001	2001

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	retrapolazioni: anni 1970-1985 da fornire nel dicembre 2001	2001
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	retrapolazioni: anni 1986-1994 da fornire nel luglio 2001	2001
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	retrapolazioni: anni 1980-1985 da fornire nel dicembre 2001	2001
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Scadenza: t + 19 mesi	2003
8	Conti non finanziari per settore	retrapolazioni: anni 1986-1994 da fornire nel luglio 2001 anni 1980-1985 da fornire nel dicembre 2001	2001
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	scadenza: t + 30 mesi	2005
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	scadenza: t + 36 mesi	2005

10.2. Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settori	Deroga	Fino
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	formazione lorda di capitale fisso per regione	da non calcolare	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	occupazione totale per regione	da non calcolare	2005
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3			

11. PORTOGALLO

11.1. Deroghe per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1977-1994, da fornire nel dicembre 2000	2005/2000
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1977-1994	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Scadenza: t + 12 mesi	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: da non ricalcolare	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Scadenza: t + 12 mesi	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Scadenza: t + 12 mesi	2005

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 1990-1994 da fornire nel dicembre 1999	1999
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: da non ricalcolare	2005

11.2. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
1	Principali aggregati, annuale e trimestrale	Dati sull'occupazione in base all'unità "ore lavorate"	Prima trasmissione: 2007	2007

12. FINLANDIA

12.1. Deroche per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1975-1994	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1975-1994	2005

12.2. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	da non calcolare	2005
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 x P60	tutte le variabili	disaggregazione A31 e P31 solo a prezzi correnti	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 x P60	tutte le variabili		
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	tutte le variabili		
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	tutte le variabili		
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale	tutte le variabili		
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 x 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	tutte le variabili	disaggregazione A31	2005

13. SVEZIA

13.1. Deroche per tavola

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1980-1994	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Scadenza: t + 12 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 1980-1994	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Scadenza: t + 12 mesi	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Scadenza: t + 12 mesi	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Scadenza: t + 16 mesi	2005

13.2. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Disaggregazione dei consumi finali delle amministrazioni pubbliche in individuali e collettivi	scadenza: t + 16 mesi	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	scadenza: t + 16 mesi	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Consumi effettivi individuali	scadenza: t + 16 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Disaggregazione A31	scadenza: t + 12 mesi	2005
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione dei consumi finali delle amministrazioni pubbliche in individuali e collettivi	scadenza: t + 16 mesi	2005
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	scadenza: t + 16 mesi	2005
8	Conti non finanziari per settore	Consumi effettivi individuali	scadenza: t + 16 mesi	2005

14. REGNO UNITO

14.1. Deroche per singole variabili/settori nelle tavole

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	escluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
4	Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi	Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi	escluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP)	incluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Ausiliari finanziari	da includere nelle società non finanziarie	2002
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP)	incluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Ausiliari finanziari	da includere nelle società non finanziarie	2002
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore e esportazioni e importazioni di beni e servizi	escluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	PIL	per NUTS II solo A17	2001»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 maggio 2002 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate.
2. La suddetta proposta si basa sull'articolo 285 del trattato a norma del quale si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo di cui all'articolo 251 del trattato stesso.
3. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione senza modifica il 24 settembre 2002.
4. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 3 ottobre 2002.
5. Il 18 febbraio 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta ha tre obiettivi:

- ridurre il termine per la trasmissione dei dati sui principali aggregati trimestrali e annuali (tabella 1 dell'Allegato B del SEC 95), attualmente fissato a 4 mesi dalla fine del periodo di riferimento, a 70 giorni dalla fine del periodo di riferimento;
- abolire le deroghe accordate agli Stati membri che impediscono la compilazione dei principali aggregati trimestrali e annuali per la zona euro e l'UE;
- effettuare la trasmissione dei dati di contabilità nazionale sull'occupazione nell'unità «ore lavorate».

Tali obiettivi rientrano nel campo di applicazione del piano d'azione per le statistiche dell'UEM.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio segue da vicino la proposta della Commissione, discostandosi da tale testo solo per introdurre un minimo di deroghe strettamente necessarie, senza le quali gli Stati membri non sarebbero in grado di attuare il regolamento. Queste deroghe sono ridotte al minimo al fine di non influire sul calcolo degli aggregati per la zona euro e l'UE e di assicurare quindi che l'obiettivo del regolamento sia raggiunto il più presto possibile.

Su richiesta della Germania, il regolamento elimina inoltre una serie di deroghe applicabili a tale paese, in quanto le autorità tedesche hanno compiuto grandi sforzi per fornire i dati coperti dalle deroghe che non sono quindi più necessarie.

Le modifiche introdotte dal Consiglio sono le seguenti:

Nel secondo considerando, si fa riferimento al **Comitato monetario** poiché è l'organo che ha elaborato la relazione in questione.

Le altre modifiche si riferiscono tutte all'**allegato III** che introduce deroghe per gli Stati membri non in grado di fornire dati al momento dell'entrata in vigore del regolamento (ed elimina le deroghe superflue accordate alla Germania):

Nella tavola 1.2 si accorda all'Austria una deroga fino al 2005 per i dati sull'occupazione espressi nell'unità «ore lavorate».

Nella tavola 3.1 si eliminano le deroghe relative alle retrapolazioni per le tavole 2, 3, 5, 8 e 11 e quelle relative ai dati sui prezzi costanti alla tavola 21, in quanto la Germania ora fornisce tutti i dati pertinenti.

Nella tavola 5.2 si accordano alla Spagna deroghe fino al 2005 relative ai dati trimestrali e annuali sugli acquisti meno cessioni di oggetti di valore.

Nella tavola 7.1 si accordano all'Irlanda deroghe che consentono la prima trasmissione dei dati sui principali aggregati a $t + 90$ giorni nel 2004 e a $t + 70$ giorni nel 2008.

Nella tavola 7.2 si accorda all'Irlanda una deroga fino al 2005 sulla fornitura di dati sulla spesa per consumi finali delle NPISH (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie).

Nella tavola 8.2 si accorda all'Italia una deroga fino al 2004 sulla trasmissione dei dati sull'occupazione in base all'unità «ore lavorate».

Nella tavola 9.1 si accordano al Lussemburgo deroghe che prevedono la prima trasmissione dei dati sui principali aggregati a $t + 90$ giorni nel 2003 e a $t + 70$ giorni nel 2010.

Nella tavola 11.2 si accorda al Portogallo una deroga fino al 2007 sulla trasmissione dei dati sull'occupazione in base all'unità «ore lavorate».

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che le modifiche introdotte nella posizione comune siano del tutto in linea con gli obiettivi del regolamento proposto. Esse prevedono il minimo di deroghe assolutamente necessario all'attuazione del regolamento in tutti gli Stati membri, assicurando al tempo stesso che la qualità degli aggregati non sia influenzata negativamente in misura significativa e che eventuali effetti di scarso rilievo siano solo temporanei.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 25/2003**definita dal Consiglio il 24 marzo 2003**

in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

(2003/C 125 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ⁽⁵⁾, e la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari ⁽⁶⁾, sono state adottate diversi anni fa e hanno introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco che non è in grado di raggiungere l'obiettivo del passaporto unico previsto dalla presente direttiva. È pertanto opportuno che le direttive in questione vengano migliorate, aggiornate e unificate in un singolo testo.

(2) Nel frattempo, la direttiva 80/390/CEE è stata integrata nella direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori ⁽⁷⁾, che codifica una serie di direttive relative ai valori mobiliari quotati.

(3) Per assicurare la coerenza è tuttavia opportuno riunire le disposizioni della direttiva 2001/34/CE che provengono dalla direttiva 80/390/CEE con quelle della direttiva 89/298/CEE e modificare di conseguenza la direttiva 2001/34/CE.

(4) La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno secondo quanto stabilito sotto forma di calendario nelle comunicazioni della Commissione relative al «Piano d'azione per il capitale di rischio» e all'«attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari», agevolando il più ampio accesso possibile al capitale d'investimento su scala comunitaria, anche per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese di recente costituzione, mediante la concessione di un passaporto unico per gli emittenti.

(5) Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei degli strumenti finanziari. Nella relazione iniziale del 9 novembre 2000 il comitato sottolinea che non esiste una definizione concordata di offerta al pubblico di strumenti finanziari, con il risultato che la medesima operazione è considerata come collocamento privato in alcuni Stati membri e non in altri. Il sistema attuale scoraggia le imprese dal raccogliere capitali su scala comunitaria, privandole quindi dell'effettivo accesso a un mercato finanziario ampio, liquido e integrato.

(6) Nella relazione finale del 15 febbraio 2001 il comitato dei saggi ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi quadro, misure di esecuzione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle norme. Al livello 1, la direttiva dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, le cui misure tecniche di esecuzione sarebbero adottate, al livello 2, dalla Commissione, assistita da un comitato.

(7) Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e l'approccio articolato su quattro livelli al fine di rendere più efficiente e trasparente il processo di adozione della legislazione comunitaria in materia di strumenti finanziari.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 272.

⁽²⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 52.

⁽³⁾ GU C 344 del 6.12.2001, pag. 4.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del ...

⁽⁵⁾ GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 124 del 5.5.1989, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

- (8) La risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione in materia di servizi finanziari ha avallato anch'essa la relazione finale del Comitato dei Saggi, sulla base della dichiarazione solenne pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dalla Commissione e della lettera del 2 ottobre 2001 inviata dal commissario per il mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari per quanto riguarda la salvaguardia del ruolo del Parlamento europeo in questo processo.
- (9) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha affermato che le misure di esecuzione del livello 2 dovrebbero essere utilizzate più frequentemente per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e che occorrerebbe fissare scadenze per tutte le fasi del livello 2.
- (10) La presente direttiva e le relative misure di esecuzione devono mirare a garantire la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, conformemente ai più elevati standard regolamentari adottati nelle pertinenti sedi internazionali.
- (11) Gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o dai suoi enti regionali o locali, dagli organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri non rientrano nella presente direttiva che pertanto non ha alcun effetto nei loro confronti. I summenzionati emittenti di siffatti strumenti finanziari possono tuttavia redigere, di loro iniziativa, un prospetto ai sensi della presente direttiva.
- (12) L'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva ai titoli di capitale e agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati secondo la definizione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari ⁽¹⁾, e non solo agli strumenti finanziari ammessi alle quotazioni ufficiali di una borsa valori è inoltre necessaria per assicurare la tutela degli investitori. L'ampia definizione di strumenti finanziari contenuta nella presente direttiva, che include warrant e covered warrant e certificati, è valida solo ai fini della direttiva stessa e, di conseguenza, non influisce in alcun modo sulle varie definizioni di strumenti finanziari impiegate nelle legislazioni nazionali per altre finalità, ad esempio l'imposizione fiscale. Alcuni degli strumenti finanziari di cui alla presente direttiva conferiscono al titolare il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo mediante pagamento in contanti calcolato in riferimento ad altri strumenti, in particolare titoli negoziabili, valute, tassi d'interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. Certificati rappresentativi di azioni e convertible notes, vale a dire strumenti finanziari convertibili su opzione dell'investitore, rientrano nella definizione di «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale» prevista nella presente direttiva.
- (13) La concessione all'emittente di un passaporto unico valido nell'intera Comunità e l'applicazione del principio del paese di origine implicano l'individuazione dello Stato membro d'origine come quello più idoneo a provvedere alla regolamentazione dell'emittente ai fini della presente direttiva.
- (14) Uno degli obiettivi della presente direttiva è tutelare gli investitori. È perciò opportuno tener conto delle diverse esigenze di tutela delle varie categorie di investitori e del loro livello di competenza tecnica. L'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte limitate a investitori qualificati non è quindi richiesto. Diversamente la rivendita al pubblico o la negoziazione pubblica mediante l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato richiedono la pubblicazione di un prospetto.
- (15) Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati di strumenti finanziari, che sono esentati dall'obbligo di pubblicare un prospetto, beneficeranno del passaporto unico se rispettano la presente direttiva.
- (16) La divulgazione di informazioni complete relative agli strumenti finanziari e agli emittenti di detti valori promuove, insieme alle regole di comportamento, la tutela degli investitori. Inoltre, tali informazioni costituiscono uno strumento efficace per incrementare la fiducia negli strumenti finanziari e contribuire quindi al corretto funzionamento e sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari. Il modo appropriato di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in questione è la pubblicazione di un prospetto.
- (17) L'investimento in strumenti finanziari, come qualsiasi altra forma di investimento, comporta dei rischi. Sono quindi necessarie, in tutti gli Stati membri, garanzie a tutela degli interessi degli investitori — attuali e potenziali — per metterli in grado di valutare in modo fondato tali rischi e prendere pertanto le loro decisioni di investimento con piena cognizione di causa.
- (18) È opportuno che tali informazioni, che devono essere sufficienti e il più obiettive possibile nel descrivere la situazione finanziaria dell'emittente ed i diritti connessi con gli strumenti finanziari, siano divulgate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile. Grazie all'armonizzazione delle informazioni contenute nel prospetto dovrebbe essere possibile offrire una tutela equivalente agli investitori dell'intera Comunità.
- (19) L'informazione è un fattore chiave della tutela degli investitori. Il prospetto contiene una nota di sintesi in cui sono riportati brevemente le caratteristiche essenziali e i rischi connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. Per assicurare un facile accesso a tali informazioni, la nota di sintesi dovrebbe essere redatta in un linguaggio non tecnico e di norma non dovrebbe superare le 2 500 parole nella lingua nella quale è stato in origine redatto il prospetto.

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

- (20) A livello internazionale sono state adottate le cosiddette «migliori pratiche» al fine di consentire offerte transfrontaliere di strumenti finanziari sulla base di un insieme di standard informativi, stabiliti dalla International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). L'adozione dei principi della IOSCO relativi all'informativa⁽¹⁾ migliorerà le informazioni messe a disposizione dei mercati e degli investitori e semplificherà al tempo stesso la procedura per gli emittenti comunitari interessati alla raccolta di capitali in paesi terzi. La direttiva prescrive inoltre che vengano adottati principi di informativa su misura per altri tipi di strumenti finanziari e di emittenti.
- (21) Le procedure accelerate previste per gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e che ricorrono spesso ai mercati per la raccolta di capitali richiedono l'introduzione a livello comunitario di un nuovo modello di prospetto per programmi di offerta o l'offerta di obbligazioni ipotecarie e un nuovo sistema basato su un documento di registrazione. Gli emittenti possono scegliere di non utilizzare tali modelli e di redigere quindi il prospetto nella forma di un documento unico.
- (22) Il contenuto di un prospetto di base dovrebbe in particolare tenere conto della necessità di flessibilità in relazione alle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari.
- (23) L'omissione nel prospetto di informazioni riservate che normalmente dovrebbero esservi incluse andrebbe consentita mediante deroga concessa dall'autorità competente, in determinate circostanze, per evitare situazioni pregiudizievoli per l'emittente.
- (24) Per evitare che vengano date informazioni superate occorrerebbe stabilire un chiaro limite temporale di validità dei prospetti.
- (25) La tutela degli investitori andrebbe assicurata mediante l'obbligo di pubblicazione di informazioni affidabili. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono soggette all'obbligo di divulgare informazioni continue, ma non devono pubblicare regolarmente informazioni aggiornate. Conformemente a tale obbligo, è opportuno che gli emittenti elenchino almeno ogni anno tutte le rilevanti informazioni pubblicate o messe a disposizione del pubblico negli ultimi dodici mesi, comprese le informazioni prescritte dai vari obblighi di informativa stabiliti dall'altra normativa comunitaria. Si assicurerebbe in questo modo la pubblicazione regolare di informazioni coerenti e facilmente comprensibili. Per evitare oneri eccessivi per taluni emittenti, occorrerebbe esentare da tale obbligo gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di valore nominale minimo elevato.
- (26) È necessario che le informazioni annuali che devono essere fornite dagli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati siano adeguatamente controllate dagli Stati membri, conformemente agli obblighi cui sono soggetti nel quadro delle disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale in materia di regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti degli strumenti finanziari e dei mercati degli strumenti finanziari.
- (27) La possibilità accordata agli emittenti di incorporare informazioni nel prospetto mediante riferimento a documenti contenenti le informazioni da divulgare in un prospetto — a condizione che tali documenti siano stati in precedenza depositati presso l'autorità competente o da questa approvati — dovrebbe semplificare la procedura di redazione di un prospetto e ridurre i costi per gli emittenti senza che la tutela degli investitori risulti compromessa.
- (28) Le disparità riguardanti l'efficienza, le modalità e la durata del controllo dell'informazione fornita in un prospetto non solo rendono più difficile alle imprese la raccolta di capitali o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, ma ostacolano anche l'acquisizione, da parte di investitori stabiliti in un determinato Stato membro, di strumenti finanziari offerti da un emittente stabilito in un altro Stato membro, ovvero ammessi alla negoziazione in un altro Stato membro. È opportuno quindi eliminare queste disparità armonizzando le normative allo scopo di un adeguato livello di equivalenza nelle misure di tutela richieste in ciascuno Stato membro per assicurare la diffusione di un'informazione adeguata e la più obiettiva possibile nei confronti dei detentori attuali e potenziali di strumenti finanziari.
- (29) Per agevolare la circolazione dei vari documenti che costituiscono il prospetto, andrebbe incoraggiato il ricorso alle possibilità offerte dalla comunicazione elettronica, come Internet. Il prospetto su supporto cartaceo andrebbe comunque sempre fornito gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.
- (30) Il prospetto dovrebbe essere depositato presso la pertinente autorità competente e messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, fatte salve le disposizioni dell'Unione europea relative alla protezione dei dati.
- (31) Al fine di evitare che la legislazione comunitaria presenti lacune che potrebbero ridurre la fiducia del pubblico e pregiudicare quindi il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è inoltre necessario armonizzare le pubblicità.
- (32) Qualsiasi fatto nuovo che possa influenzare la valutazione dell'investimento, verificatosi dopo la pubblicazione del prospetto ma prima della chiusura dell'offerta o dell'inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, dovrebbe essere debitamente valutato dagli investitori e richiede pertanto l'approvazione e la divulgazione di un supplemento del prospetto.
- (1) International Disclosure Standards for cross-border offering and initial listings by foreign issuers (Principi internazionali relativi all'informativa riguardante le offerte transfrontaliere e le quotazioni iniziali di emittenti esteri), Parte I, International Organisation of Securities Commissions, settembre 1998.

- (33) L'obbligo cui è tenuto l'emittente di tradurre l'intero prospetto in tutte le lingue nazionali dei paesi interessati scoraggia le offerte transfrontaliere o le negoziazioni multiple. Per agevolare le offerte transfrontaliere, è opportuno che, quando il prospetto è redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, lo Stato membro ospitante o lo Stato membro d'origine abbia solamente la facoltà di esigere una nota di sintesi nelle sue lingue ufficiali.
- (34) È opportuno che l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia il diritto di ricevere dall'autorità competente dello Stato membro d'origine un certificato attestante che il prospetto è stato redatto ai sensi della presente direttiva. Al fine di assicurare che gli obiettivi della presente direttiva siano pienamente conseguiti, è altresì necessario includere nel suo ambito d'applicazione gli strumenti finanziari emessi da emittenti soggetti alle disposizioni legislative di paesi terzi.
- (35) L'esistenza di più autorità competenti, con responsabilità diverse, negli Stati membri può generare costi inutili e determinare una sovrapposizione di responsabilità senza comportare vantaggi supplementari. In ciascuno Stato membro andrebbe designata una singola autorità competente per l'approvazione dei prospetti e per l'assunzione di responsabilità in ordine alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente direttiva. Subordinatamente a condizioni rigorose, ad uno Stato membro dovrebbe essere concesso di designare più autorità competenti, ma una soltanto svolgerà le funzioni pertinenti per la cooperazione internazionale. Tali autorità dovrebbero essere un organismo di natura amministrativa, costituito in forma tale da garantirne l'indipendenza dagli operatori economici e da evitare conflitti di interesse. La designazione di un'autorità competente per l'approvazione dei prospetti non dovrebbe escludere la cooperazione tra tale autorità ed altri enti al fine di assicurare l'efficienza del processo di esame e di approvazione dei prospetti nel comune interesse degli emittenti, degli investitori, dei partecipanti al mercato e dei mercati stessi. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet dei prospetti approvati, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi derivanti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione dovrebbe aver termine cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
- (36) L'assegnazione alle autorità competenti di un insieme comune di poteri minimi garantirà l'efficacia della vigilanza da esse esercitata. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che ai mercati pervengano i flussi di informazioni richiesti dalla direttiva 2001/34/CE ed intervenire in caso di mancato rispetto degli obblighi.
- (37) Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a cooperare tra loro.
- (38) Di tanto in tanto potrebbe rendersi necessaria l'adozione di raccomandazioni tecniche e di disposizioni di esecuzione delle norme fissate nella presente direttiva al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. La Commissione dovrebbe quindi essere abilitata ad adottare misure di esecuzione, purché queste non alterino gli elementi essenziali della presente direttiva purché la Commissione agisca conformemente ai principi ivi stabiliti, dopo aver consultato il Comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari ⁽¹⁾.
- (39) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare:
- l'esigenza di assicurare che i piccoli investitori e le piccole e medie imprese (PMI) abbiano fiducia nei mercati finanziari promuovendo elevati standard di trasparenza dei mercati finanziari stessi;
 - l'esigenza di offrire agli investitori una vasta gamma di opportunità di investimento alternative e un livello di informazione e di tutela su misura delle loro caratteristiche;
 - l'esigenza di assicurare che autorità di regolamentazione indipendenti provvedano ad una messa in applicazione coerente delle norme, specie nel campo della lotta contro i reati dei cosiddetti «colletti bianchi»;
 - l'esigenza di un elevato livello di trasparenza e di consultazione di tutti i partecipanti ai mercati, come pure del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - l'esigenza di incentivare l'innovazione nei mercati finanziari per promuoverne il dinamismo e l'efficienza;
 - l'esigenza di garantire la stabilità sistemica dei mercati finanziari con un monitoraggio stretto e reattivo dell'innovazione finanziaria;
 - l'esigenza di ridurre il costo del capitale e di allargare l'accesso al medesimo;
 - la necessità di contemperare a lungo termine i costi e i benefici delle misure di esecuzione per i partecipanti al mercato (comprese le PMI ed i piccoli investitori);
 - la necessità di promuovere la competitività internazionale dei mercati finanziari della Comunità senza pregiudicare l'indispensabile ampliamento della cooperazione internazionale;
 - l'esigenza di garantire condizioni uniformi per tutti i partecipanti al mercato definendo una normativa su scala comunitaria ogni volta che ciò risulti opportuno;
 - l'esigenza di rispettare le differenze tra i mercati finanziari nazionali quando esse non pregiudicano indebitamente la coerenza del mercato unico;

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

— la necessità di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione, in quanto lo squilibrio delle informazioni e la mancanza di trasparenza rischiano di compromettere il funzionamento dei mercati e soprattutto di danneggiare i consumatori ed i piccoli investitori.

(40) Al Parlamento europeo andrebbe concesso un termine di tre mesi dalla prima trasmissione del progetto di misure di esecuzione per esaminarle ed esprimere il suo parere. Tuttavia, in casi di urgenza debitamente giustificata, questo termine può essere abbreviato. Se entro detto termine il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare il progetto di misure.

(41) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e che provvedano a che esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(42) È opportuno sancire il diritto di proporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in sede di applicazione della presente direttiva.

(43) Secondo il principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale della realizzazione di un mercato unico degli strumenti finanziari, stabilire disposizioni relative ad un passaporto unico per gli emittenti. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissi ai sensi dell'articolo 5, terzo comma del trattato.

(44) La valutazione dell'attuazione della presente direttiva effettuata dalla Commissione dovrebbe essere incentrata in particolare sulle procedure di approvazione del prospetto da parte delle autorità competenti degli Stati membri e, più in generale, sull'applicazione del principio della competenza del paese di origine e sull'eventualità che tale attuazione comporti problemi in materia di tutela degli investitori e di efficienza del mercato. La Commissione dovrebbe esaminare altresì il funzionamento dell'articolo 10.

(45) Per i futuri sviluppi della presente direttiva si dovrebbe valutare quale meccanismo di approvazione adottare ai fini di una migliore applicazione uniforme della normativa comunitaria in materia di prospetti, inclusa l'eventuale istituzione di un'Unità europea per gli strumenti finanziari.

(46) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(47) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo e ambito d'applicazione

1. Scopo della presente direttiva è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;
- b) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da uno Stato membro o da un ente locale di uno Stato membro, da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali degli Stati membri;
- c) alle azioni nel capitale di banche centrali degli Stati membri;
- d) agli strumenti finanziari che beneficiano della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di un ente locale di uno Stato membro;
- e) agli strumenti finanziari emessi da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi;
- f) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi a condizione che tali valori mobiliari:
 - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
 - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
 - iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
 - iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

- g) alle quote non fungibili di capitale il cui scopo principale sia quello di conferire al titolare il diritto di occupare un appartamento, un'altra forma di bene immobile o parte degli stessi e a condizione che le quote non possano essere cedute senza rinunciare a tale diritto;
- h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 2 500 000 EUR, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi;
- i) ai «bostadsobligationer» emessi in modo ripetuto da enti creditizi in Svezia principalmente allo scopo di accordare prestiti ipotecari, a condizione che:
- i) i «bostadsobligationer» emessi siano della stessa serie,
 - ii) i «bostadsobligationer» siano emessi a rubinetto nel corso di uno specifico periodo di emissione fissato nel prospetto,
 - iii) i termini e le condizioni dei «bostadsobligationer» non siano modificati nel corso del periodo di emissione e
 - iv) le somme rivenienti dall'emissione dei suddetti «bostadsobligationer», conformemente all'atto costitutivo dell'emittente, siano investite in attività che forniscano una sufficiente copertura della responsabilità derivante da strumenti finanziari,
- j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta sia inferiore a 50 000 000 di EUR, il cui termine è calcolato per un periodo di dodici mesi, a condizione che tali strumenti finanziari:
- i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
 - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d), h), i) e j), un emittente, un offerente o una persona che chieda l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato ha diritto di redigere un prospetto ai sensi della presente direttiva in occasione dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari.
- b) «titoli di capitale», le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;
- c) «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale», tutti gli strumenti finanziari che non sono titoli di capitale;
- d) «offerta al pubblico di strumenti finanziari», una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa definizione si applica anche al collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari;
- e) «investitori qualificati»:
- i) persone giuridiche che sono autorizzate o regolamentate ad operare sui mercati finanziari, compresi enti creditizi, imprese di investimento, altri enti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e loro società di gestione, fondi pensione e loro società di gestione, operatori in merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;
 - ii) le amministrazioni nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;
 - iii) altre persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri di cui alla lettera f);
 - iv) determinate persone fisiche: purché vi sia reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare persone fisiche residenti nello Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati se dette persone soddisfano almeno due dei criteri di cui al paragrafo 2;
 - v) determinate PMI: purché vi sia un reciproco riconoscimento, uno Stato membro può scegliere di autorizzare le PMI che hanno la loro sede legale in detto Stato membro e che chiedono espressamente di essere considerate investitori qualificati;
 - f) «piccole e medie imprese», società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 di EUR e fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 di EUR;

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «strumenti finanziari», i titoli negoziabili definiti nell'articolo 1, punto 4) della direttiva 93/22/CEE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario definiti nell'articolo 1, punto 5) della direttiva 93/22/CEE, aventi una scadenza inferiore a 12 mesi. Per tali strumenti può essere applicabile la legislazione nazionale;

- g) «ente creditizio», un'impresa quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾;
- h) «emittente», una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere strumenti finanziari;
- i) «persona che effettua un'offerta» (o «offerente»), qualsiasi persona giuridica o fisica che offra al pubblico strumenti finanziari;
- j) «mercato regolamentato», un mercato quale definito dall'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE;
- k) «programma di offerta», un programma predisposto da un emittente che prevede l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, incluso qualsiasi tipo di warrant, della medesima categoria e/o classe, in modo continuo o ripetuto durante un determinato periodo di emissione;
- l) «strumenti finanziari emessi in modo continuo o ripetuto», quelli emessi a rubinetto con almeno due distinte emissioni di strumenti finanziari di una categoria e/o una classe simile in un periodo di dodici mesi;
- m) «Stato membro d'origine»:
- i) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii), lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
 - ii) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 5 000 EUR e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso;
 - iii) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso;
- n) «Stato membro ospitante», lo Stato membro in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine;
- o) «organismo di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso», i fondi comuni di investimento e le società di investimento:
- i) il cui oggetto sia l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operino in base al principio della ripartizione dei rischi, e
 - ii) le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi,
- p) «quota di un organismo di investimento collettivo»: gli strumenti finanziari emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;
- q) «approvazione», l'atto positivo al termine del controllo della completezza del prospetto da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, comprendente la verifica della coerenza dell'informazione fornita e della sua comprensibilità.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punto iv), i criteri sono i seguenti:
- a) l'investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;
 - b) le dimensioni del portafoglio di strumenti finanziari dell'investitore è superiore a 500 000 EUR;
 - c) l'investitore lavora o ha lavorato per almeno un anno nel settore finanziario esercitando funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), punti iv) e v), si applicano le disposizioni seguenti:
- Ogni autorità competente provvede a che vi sia un meccanismo adeguato per tenere un registro delle persone fisiche e delle PMI considerate come investitori qualificati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Il registro è consultabile da tutti gli emittenti. Ogni persona fisica o PMI che desidera essere considerata come un investitore qualificato si iscrive nel registro e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare.

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1, comprese disposizioni volte a adattare le soglie per la definizione delle PMI tenuto conto della normativa e delle raccomandazioni comunitarie e degli sviluppi economici, e misure concernenti l'informazione sulla registrazione dei singoli investitori qualificati.

Articolo 3

Obbligo di pubblicare un prospetto

1. Gli Stati membri non consentono che offerte di strumenti finanziari siano rivolte al pubblico nel loro territorio senza la previa pubblicazione di un prospetto.

2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta:

- a) un'offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati e/o
- b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 100 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati e/o
- c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata, e/o
- d) un'offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonta ad almeno 50 000 EUR e/o
- e) un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 100 000 EUR, da calcolarsi su un periodo di dodici mesi.

Tuttavia, ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta citati nel presente paragrafo è considerata come un'offerta separata e si applica la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) per determinare se detta rivendita costituisca un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto se per il collocamento definitivo non è soddisfatta nessuna delle condizioni da a) a e).

3. Gli Stati membri assicurano che l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel loro territorio sia subordinata alla pubblicazione di un prospetto.

Articolo 4

Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto

1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle offerte al pubblico dei seguenti tipi di strumenti finanziari:

- a) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- b) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- d) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte di un'impresa collegata, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.

2. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei tipi seguenti degli strumenti finanziari:

- a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10 % del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
- b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;

- d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o di un'impresa collegata, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
- h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:
- i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;
 - ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14;
 - iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;
 - iv) gli obblighi continui per la negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;
 - v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione;
 - vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico nello Stato membro del mercato regolamentato nel quale è chiesta l'ammissione alla negoziazione, secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2; e
 - vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme all'articolo 5, paragrafo 2. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi permanenti di informazione.
3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c) e il paragrafo 2, lettere c) e d), in particolare per quanto riguarda il significato di equivalenza.
- CAPO II
- REDAZIONE DEL PROSPETTO**
- Articolo 5*
- Il prospetto**
1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, il prospetto contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari stessi. Le informazioni sono presentate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile.
2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi. La nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Essa contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:
- a) va letta come un'introduzione al prospetto e

- b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo e
- c) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e
- d) nessuna responsabilità civile incombe ad una persona soltanto in base alla nota di sintesi, compresa la sua eventuale traduzione, a meno che sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto.

Se il prospetto si riferisce all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non ne faccia richiesta come previsto all'articolo 19, paragrafo 4.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

4. Per i seguenti tipi di strumenti finanziari il prospetto consiste in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

- a) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant emessi nel quadro di un programma di offerta;
- b) strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi:
 - i) se le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti finanziari, a norma della legislazione nazionale, sono investite in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni derivanti dagli strumenti finanziari fino alla loro data di scadenza e

- ii) se, in caso di insolvenza dell'ente creditizio interessato, dette somme sono destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi ⁽¹⁾.

Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario a norma dell'articolo 16, da informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a norma dell'articolo 16.

Se gli ultimi elementi informativi dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e depositate presso l'autorità competente in occasione di ciascuna offerta al pubblico, quanto prima e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

5. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il modello del prospetto o del prospetto di base e dei supplementi.

Articolo 6

Responsabilità per il prospetto

1. Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

2. Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.

Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto.

⁽¹⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

Articolo 7

Informazioni minime

1. Le misure di esecuzione dettagliate riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, prive di ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro ... (*).

2. In particolare, nell'elaborare i vari modelli di prospetto si tiene conto degli elementi seguenti:

- a) i diversi tipi di informazioni necessari per gli investitori per quanto riguarda i titoli di capitale rispetto ai titoli che non lo sono, assicurando nel contempo la coerenza con le informazioni che devono essere date nel prospetto per gli strumenti finanziari che hanno un analogo fondamento economico, in particolare gli strumenti derivati;
- b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;
- c) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi secondo un programma di offerta;
- d) il modello da usare e le informazioni da includere nei prospetti relativi a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, quando tali valori non siano subordinati, convertibili o scambiabili, non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati a strumenti derivati e siano emessi in modo continuo e ripetuto da enti che sono autorizzati o regolamentati ad operare sui mercati finanziari all'interno dello Spazio economico europeo;
- e) la diversa natura delle attività e delle dimensioni degli emittenti, in particolare delle PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;
- f) se del caso, la natura pubblica dell'emittente.

3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell'ambito finanziario e non quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dalla IOSCO, e sugli allegati indicativi della presente direttiva.

(*) Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 8

Omissione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico non possano essere inclusi nel prospetto:

- a) il prospetto indichi i criteri e/o le condizioni in base ai quali i suddetti elementi saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo o
- b) l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione degli strumenti finanziari possa essere revocata entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità degli strumenti finanziari offerti al pubblico.

I dati relativi al prezzo e al quantitativo definitivi dell'offerta degli strumenti finanziari sono depositati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva o dalle misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 se ritiene che:

- a) la comunicazione di dette informazioni sarebbe contraria all'interesse pubblico o
- b) la comunicazione di dette informazioni recherebbe un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per valutare con cognizione di causa l'emittente, l'offerente e gli eventuali garanti e i diritti connessi agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, o
- c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per una specifica offerta o ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

3. Purché non venga recato pregiudizio all'adeguata informazione degli investitori, qualora eccezionalmente determinate informazioni che devono essere incluse nel prospetto a norma delle misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla forma giuridica dell'emittente o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto contiene informazioni equivalenti. Se non esistono tali informazioni, siffatto obbligo non sussiste.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 9

Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione

1. Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16.

2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base previamente depositato rimane valido per un periodo fino a dodici mesi.

3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), il prospetto rimane valido fino a quando essi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato, rimane valido per un periodo fino a dodici mesi purché venga aggiornato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1. Il documento di registrazione, insieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari, aggiornata se del caso a norma dell'articolo 12, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.

Articolo 10

Informazioni

1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Gli emittenti fanno riferimento almeno alle informazioni prescritte dalle direttive in materia di diritto societario, dalla direttiva 2001/34/CE e dal regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾.

2. Il documento è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il documento faccia riferimento a informazioni, esso indica dove è possibile ottenerle.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente

direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti il paragrafo 1. Tali misure riguarderanno soltanto il metodo di pubblicazione degli obblighi informativi menzionati nel paragrafo 1 e non ne comporterà di nuovi. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro ... (*).

Articolo 11

Inclusione delle informazioni mediante riferimento

1. Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente pubblicati, che siano stati approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o depositati presso di questa ai sensi della presente direttiva, in particolare a norma dell'articolo 10, oppure dei titoli IV e V della direttiva 2001/34/CE. Deve trattarsi delle informazioni più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.

2. In caso di inclusione delle informazioni mediante riferimento, deve essere fornito un indice incrociato di riferimento che consenta agli investitori di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti le informazioni da includere mediante riferimento. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro ... (*).

Articolo 12

Prospetti costituiti da documenti separati

1. L'emittente che abbia già fatto approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2. In tal caso, la nota informativa fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.

3. Se l'emittente ha solamente depositato un documento di registrazione senza approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(*) Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

CAPO III

MODALITÀ DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO*Articolo 13***Approvazione del prospetto**

1. Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. Tale autorità competente comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto.

Se l'autorità competente non prende una decisione sul prospetto entro i termini specificati nel presente paragrafo e nel paragrafo 3, ciò non costituisce approvazione della richiesta.

3. Il termine di cui al paragrafo 2 è esteso a 30 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario o ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico.

4. Se l'autorità competente ritiene, per motivi ragionevoli, che i documenti presentati siano incompleti o che sono necessarie informazioni supplementari, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 iniziano a decorrere soltanto dalla data in cui tali informazioni sono fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Inoltre, tale trasferimento è comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro 5 giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data.

6. La presente direttiva non ha effetti sulla responsabilità dell'autorità competente, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive disposizioni nazionali sulla responsabilità dell'autorità competente si applichino solo all'approvazione dei prospetti da parte della o delle loro autorità competenti.

7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione con-

cernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.

*Articolo 14***Pubblicazione del prospetto**

1. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine ed è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

2. Il prospetto è considerato a disposizione del pubblico quando è stato pubblicato:

- a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui viene effettuata l'offerta al pubblico o in cui viene chiesta l'ammissione alla negoziazione,
- b) o in forma stampata, messo gratuitamente a disposizione del pubblico nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario,
- c) o in forma elettronica sul sito web dell'emittente e, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario,
- d) o in forma elettronica sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.

Uno Stato membro d'origine può chiedere agli emittenti che pubblicano il loro prospetto a norma delle lettere a) e b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).

3. Inoltre, uno Stato membro d'origine può chiedere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

4. L'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblica nel suo sito web per un periodo di dodici mesi, a sua scelta, tutti i prospetti approvati o almeno l'elenco dei prospetti approvati a norma dell'articolo 13, compreso, se del caso, un link con il prospetto pubblicato nel sito dell'emittente.

5. Qualora il prospetto sia composto di più documenti e/o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al paragrafo 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

6. Il testo e il modello del prospetto, e/o dei supplementi al prospetto, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, devono sempre essere identici alla versione originale approvata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

7. Qualora il prospetto venga divulgato mediante pubblicazione su supporto elettronico, una copia su carta deve comunque essere fornita gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o dagli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari.

8. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti i paragrafi 1, 2, 3 e 4. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro ... (*).

Articolo 15

Pubblicità

1. Qualsiasi tipo di pubblicità relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato, deve osservare i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano soltanto qualora l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione siano tenuti per tali operazioni a redigere un prospetto.

2. La pubblicità deve indicare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo dove gli investitori possono o potranno procurarselo.

3. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Le informazioni contenute in un messaggio pubblicitario non devono essere imprecise, fuorvianti o incoerenti rispetto a quelle che sono o prevedibilmente saranno contenute nel prospetto.

4. In ogni caso, tutte le informazioni relative all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione divulgate oral-

mente o per iscritto, anche se non con finalità pubblicitarie, devono essere coerenti con quelle contenute nel prospetto.

5. Se un prospetto non è prescritto in base alla presente direttiva, le informazioni materiali fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di strumenti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva. Qualora debba essere pubblicato un prospetto, tali informazioni sono inserite in esso o in un suo supplemento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

6. L'autorità competente dello Stato membro d'origine ha il potere di esercitare il controllo sulla conformità ai principi contenuti nei paragrafi da 2 a 5 dell'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o all'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4. La prima serie di misure di esecuzione è adottata entro ... (*).

Articolo 16

Supplemento al prospetto

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, se del caso, inizia la negoziazione in un mercato regolamentato, deve essere menzionato in un supplemento del prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo e pubblicato almeno secondo le stesse modalità che sono state applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.

2. Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione.

(*) Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

CAPO IV

OFFERTE ED AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE TRANSFRONTALIERE*Articolo 17***Validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto**

1. Fatto salvo l'articolo 23, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine ed i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante, purché l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne riceva comunicazione a norma dell'articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.

2. Se sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o inesattezze ai sensi dell'articolo 16, dopo l'approvazione del prospetto, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiamare l'attenzione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni.

*Articolo 18***Comunicazione**

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto.

2. Nel certificato viene fatta menzione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, nonché della sua motivazione.

CAPO V

USO DELLE LINGUE ED EMITTENTI AVENTI SEDE IN PAESI TERZI*Articolo 19***Uso delle lingue**

1. Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una

lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, escluso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tali Stati membri o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue della nota di sintesi.

Ai fini del controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata da detta autorità o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale a scelta, secondo il caso, dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione.

3. Qualora venga effettuata un'offerta o richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, compreso lo Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve inoltre essere messo a disposizione o in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante può solo richiedere la traduzione nella o nelle sue lingue ufficiali della nota di sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. Gli Stati membri possono prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.

*Articolo 20***Emittenti aventi sede in paesi terzi**

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine di emittenti aventi la loro sede legale in un paese terzo può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto secondo la legislazione del paese terzo, purché:

a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalla presente direttiva.

2. Qualora strumenti finanziari emessi da un emittente avente sede in un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

3. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, misure di esecuzione in cui si stabilisce che un paese terzo assicura l'equivalenza dei prospetti redatti in tale paese terzo con la presente direttiva e in virtù della legislazione nazionale del paese in questione o delle prassi o procedure basate su standard internazionali definiti dagli organismi internazionali, compresi i Disclosure Standards della IOSCO.

CAPO VI

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 21

Poteri

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità amministrativa centrale competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla presente direttiva e di assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.

Uno Stato membro può tuttavia designare, se prescritto dalla legislazione nazionale, altre autorità amministrative per l'applicazione delle disposizioni del capo III.

Tali autorità competenti sono del tutto indipendenti da tutti i partecipanti al mercato.

Qualora venga effettuata un'offerta al pubblico di strumenti finanziari o sia richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, solo l'autorità amministrativa competente centrale designata da ciascuno Stato membro ha il potere di approvare il prospetto.

2. Gli Stati membri possono autorizzare la o le loro autorità competenti a delegare alcuni compiti. Ad eccezione della delega per la pubblicazione su Internet del prospetto approvato di cui all'articolo 14, qualsiasi delega di compiti inerenti agli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalle relative misure di attuazione ha termine ... (*). Qualsiasi delega a enti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1, è conferita secondo modalità precise, specificando i compiti da svolgere e le condizioni da rispettare nel loro adempimento.

(*) Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Tali condizioni includono una clausola che obbliga l'entità in questione ad agire e ad organizzarsi in modo da evitare conflitti di interessi e da garantire che le informazioni acquisite nell'adempimento dei compiti delegati non vengano utilizzate indebitamente o per ostacolare la concorrenza. In ogni caso, la responsabilità ultima per la vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle sue misure di esecuzione e per l'approvazione del prospetto spetta alla o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

3. Ciascuna autorità competente deve essere dotata di tutti i poteri necessari all'adempimento delle sue funzioni. L'autorità competente che abbia ricevuto una richiesta di approvazione di un prospetto deve almeno avere il potere di:

- a) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato includano nel prospetto informazioni supplementari se ciò è necessario per la tutela degli investitori;
- b) esigere che gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e le persone che li controllano o che sono da essi controllate, trasmettano informazioni e documenti;
- c) esigere che i revisori dei conti e i membri degli organi di direzione degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, come pure gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta al pubblico dell'ammissione alla negoziazione, forniscano informazioni;
- d) sospendere l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
- e) vietare o sospendere la pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di credere che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
- f) vietare l'offerta al pubblico se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate o ha ragionevole motivo di sospettare che potrebbero essere violate;
- g) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;

- h) vietare la negoziazione in un mercato regolamentato se rileva che le disposizioni della presente direttiva sono state violate;
- i) rendere pubblico il fatto che un emittente non ottempera ai propri obblighi.

Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui alle lettere da d) a h) di cui sopra.

4. Una volta che gli strumenti finanziari siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ciascuna autorità competente ha altresì il potere di:

- a) esigere che l'emittente renda pubbliche tutte le informazioni materiali che possano influire sulla valutazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato;
- b) sospendere, o chiedere ai mercati regolamentati interessati di sospendere, la negoziazione dei valori se, a suo giudizio, la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori;
- c) assicurare che gli emittenti i cui strumenti finanziari siano negoziati in un mercato regolamentato ottemperino agli obblighi stabiliti negli articoli 102 e 103 della direttiva 2001/34/CE e che l'emittente fornisca informazioni equivalenti agli investitori e garantisca un trattamento equivalente a tutti i portatori di strumenti finanziari che si trovino nella medesima posizione, in tutti gli Stati membri nei quali viene effettuata l'offerta al pubblico o gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione;
- d) effettuare ispezioni nel proprio territorio conformemente alla legislazione nazionale, allo scopo di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva e alle sue misure di attuazione. Se necessario in base alla legislazione nazionale, la o le autorità competenti possono avvalersi di tale potere mediante ricorso all'organo giurisdizionale competente e/o in cooperazione con altre autorità.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la possibilità degli Stati membri di adottare disposizioni legislative e regolamentari diverse per i territori europei d'oltremare per le cui relazioni esterne sono responsabili.

Articolo 22

Segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità

1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto dell'autorità competente e delle entità cui le autorità competenti abbiano eventualmente delegato determinati compiti sono vincolate al segreto d'ufficio. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere comunicate ad alcun altro soggetto od autorità se non in forza di disposizioni di legge.

2. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si rende necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati e per l'esercizio dei loro poteri. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e cooperano quando un emittente ha più di un'autorità competente d'origine in quanto emette diverse classi di strumenti finanziari. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine a partire dal momento in cui un caso viene esaminato, in particolare per nuovi tipi o forme rare di strumenti finanziari. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può chiedere informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante su un qualsiasi elemento specifico del mercato interessato.

3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

Articolo 23

Provvedimenti cautelari

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari dei valori mobiliari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. La Commissione viene informata al più presto di tali misure.

CAPO VII

MISURE DI ESECUZIONE*Articolo 24***Procedura di Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (in seguito denominato: il «comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, e purché le misure di esecuzione adottate mediante tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'applicazione delle sue disposizioni relative all'adozione di disposizioni tecniche e delle decisioni adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare la validità delle disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; a tal fine essi le riesaminano prima dello spirare del termine di quattro anni.

*Articolo 25***Sanzioni**

1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere sanzioni penali e fatto salvo il loro regime di responsabilità civile, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, a che possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere comminate sanzioni amministrative alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le predette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa divulgare al pubblico ogni misura o sanzione che sia stata applicata per violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa turbare gravemente i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

*Articolo 26***Diritto di impugnazione**

Gli Stati membri provvedono a che tutte le decisioni prese ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-

strative adottate a norma della presente direttiva possano essere oggetto del diritto di impugnazione dinanzi alle autorità giudiziarie.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 27***Modifiche**

Con effetto alla data stabilita all'articolo 29, la direttiva 2001/34/CE è modificata come segue:

- 1) Gli articoli 3, da 20 a 41, da 98 a 101, 104 e 108, paragrafo 2, lettera c), punto ii) sono abrogati;
- 2) all'articolo 107, paragrafo 3, il primo comma è abrogato;
- 3) all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), sono soppresse le parole «le condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione»;
- 4) l'allegato I è abrogato.

*Articolo 28***Abrogazione**

Con effetto alla data stabilita all'articolo 29 la direttiva 89/298/CEE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

*Articolo 29***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [. . .] (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 30***Disposizioni transitorie**

1. Gli emittenti aventi sede legale in un paese terzo i cui strumenti finanziari sono stati già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato scelgono la loro autorità competente a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii) e comunicano la loro decisione all'autorità competente dello Stato membro d'origine da loro prescelto entro il 31 dicembre 2005.

(*) Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri che si sono avvalsi dell'esenzione di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 89/298/CEE possono continuare ad autorizzare gli enti creditizi o altre istituzioni finanziarie equivalenti ad enti creditizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) della presente direttiva ad offrire strumenti di debito e altri strumenti negoziabili equivalenti a titoli di debito, emessi in modo continuo o ripetuto, nello Stato membro per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. In deroga all'articolo 29, la Repubblica federale di Germania si conforma all'articolo 21, paragrafo 1, entro ...(*).

Articolo 31

Riesame

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede alla valutazione dell'attuazione della stessa e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se necessario di proposte di revisione.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

PROSPETTO**I. SINTESI**

La nota di sintesi fornisce in poche pagine le informazioni più importanti incluse nel prospetto, per quanto concerne almeno le voci seguenti:

- A. identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
- B. statistiche relative all'offerta e calendario previsto
- C. informazioni chiave riguardanti dati finanziari selezionati; fondi propri e indebitamento; ragioni dell'offerta e impiego dei proventi; fattori di rischio
- D. informazioni sull'emittente
 - storia e sviluppo dell'emittente
 - panoramica delle attività aziendali
- E. risultato operativo e situazione finanziaria: resoconto e prospettive
 - ricerca e sviluppo, brevetti e licenze, ecc.
 - tendenze previste
- F. amministratori, alti dirigenti e dipendenti
- G. principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
- H. informazioni finanziarie
 - conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
 - cambiamenti significativi
- I. dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione
 - offerta e ammissione alla negoziazione
 - piano di ripartizione
 - mercati
 - azionisti che procedono alla vendita
 - diluizione (solo per i titoli di capitale)
 - spese legate all'emissione
- J. indicazioni complementari:
 - capitale sociale
 - statuto e atto costitutivo
 - documenti accessibili al pubblico

II. IDENTITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI

L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto richiesto dall'articolo 5 della direttiva, nonché quelle responsabili della revisione contabile.

III. STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA E CALENDARIO PREVISTO

L'obiettivo è quello di fornire le principali informazioni riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

- A. Statistiche relative all'offerta
- B. Metodo e calendario previsto

IV. INFORMAZIONI CHIAVE

L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

- A. Dati finanziari selezionati
- B. Fondi propri e indebitamento
- C. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi
- D. Fattori di rischio

V. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché dei suoi piani relativi a capacità, incrementi o riduzioni in futuro.

- A. Storia e sviluppo della società
- B. Panoramica delle attività aziendali
- C. Struttura organizzativa
- D. Immobili, impianti e macchinari

VI. RELAZIONE SULLA GESTIONE E PROSPETTIVE

L'obiettivo è quello di presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e di fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.

- A. Risultato operativo
- B. Liquidità e dotazione di capitale
- C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.
- D. Tendenze previste

VII. AMMINISTRATORI, ALTI DIRIGENTI E DIPENDENTI

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

- A. Amministratori e alti dirigenti
- B. Remunerazione
- C. Prassi del consiglio di amministrazione
- D. Dipendenti
- E. Azionariato

VIII. PRINCIPALI AZIONISTI E OPERAZIONI CONCLUSE CON PARTI COLLEGATE ALLA SOCIETÀ

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che controllano o possono controllare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

- A. Principali azionisti
- B. Operazioni con parti collegate
- C. Interessi di esperti e consulenti

IX. INFORMAZIONI FINANZIARIE

L'obiettivo è quello di specificare quali documenti contabili vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti contabili ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.

- A. Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
- B. Cambiamenti significativi

X. DETTAGLI DELL'OFFERTA E DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, il piano di ripartizione dei valori e le questioni collegate.

- A. Offerta e ammissione alla negoziazione
- B. Piano di ripartizione
- C. Mercati
- D. Detentori di strumenti finanziari che procedono alla vendita
- E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)
- F. Spese legate all'emissione

XI. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

- A. Capitale sociale
 - B. Statuto e atto costitutivo
 - C. Principali contratti
 - D. Controlli sui cambi
 - E. Imposizione
 - F. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario
 - G. Pareri di esperti
 - H. Documenti accessibili al pubblico
 - I. Informazioni accessorie
-

ALLEGATO II

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

I. IDENTITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI

L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile.

II. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A. Dati finanziari selezionati

B. Fondi propri e indebitamento

C. Fattori di rischio

III. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti fabbricati o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si intendono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità delle proprietà, degli impianti e dei macchinari della società, nonché dei suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.

A. Storia e sviluppo della società

B. Panoramica delle attività aziendali

C. Struttura organizzativa

D. Proprietà, impianti e macchinari

IV. RELAZIONE SULLA GESTIONE E PROSPETTIVE

L'obiettivo è quello di presentare le considerazioni dei dirigenti sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli esercizi cui si riferiscono i bilanci e di fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.

A. Risultato operativo

B. Liquidità e dotazione di capitale

C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze, ecc.

D. Tendenze previste

V. AMMINISTRATORI, ALTI DIRIGENTI E DIPENDENTI

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sugli amministratori e gli alti dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di remunerazione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

A. Amministratori e alti dirigenti

B. Remunerazione

C. Prassi del consiglio di amministrazione

D. Dipendenti

E. Azionariato

VI. PRINCIPALI AZIONISTI E OPERAZIONI CONCLUSE CON PARTI COLLEGATE ALLA SOCIETÀ

L'obiettivo è quello di fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che controllano o possono controllare la società. Vengono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

A. Principali azionisti

B. Operazioni con parti collegate

C. Interessi di esperti e consulenti

VII. INFORMAZIONI FINANZIARIE

L'obiettivo è quello di specificare quali documenti contabili vadano inclusi nel documento ed i periodi cui essi devono riferirsi, la data di redazione dei documenti contabili ed altre informazioni di natura finanziaria. I principi contabili e di revisione che saranno accettati per la redazione e la revisione dei bilanci saranno determinati sulla base dei principi contabili e di revisione internazionali.

A. Conti consolidati ed altre informazioni finanziarie

B. Cambiamenti significativi

VIII. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A. Capitale sociale

B. Statuto e atto costitutivo

C. Principali contratti

D. Pareri di esperti

E. Documenti accessibili al pubblico

F. Informazioni accessorie

ALLEGATO III

NOTA INFORMATIVA SUI VALORI MOBILIARI**I. IDENTITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI**

L'obiettivo è quello di individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società o della domanda di ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile.

II. STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA E CALENDARIO PREVISTO

L'obiettivo è quello di fornire le principali informazioni riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

A. Statistiche relative all'offerta

B. Metodo e calendario previsto

III. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

L'obiettivo è quello di riassumere le principali informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua dotazione di capitale e sui fattori di rischio. Se i documenti contabili inclusi nel documento vengono modificati per tener conto di cambiamenti importanti nella struttura del gruppo o delle pratiche contabili della società, anche i dati finanziari selezionati devono essere modificati.

A. Fondi propri e indebitamento

B. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

C. Fattori di rischio

IV. INTERESSI DEGLI ESPERTI

L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti le operazioni che la società ha concluso con esperti o consulenti impiegati su base non continuativa.

V. DETTAGLI DELL'OFFERTA E DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'obiettivo è quello di fornire informazioni riguardanti l'offerta e l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, il piano di ripartizione dei valori e le questioni collegate.

A. Offerta e ammissione alla negoziazione

B. Piano di ripartizione

C. Mercati

D. Detentori di strumenti finanziari che procedono alla vendita

E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)

F. Spese legate all'emissione

VI. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'obiettivo è quello di fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A. Controlli sui cambi

B. Imposizione fiscale

C. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario

D. Pareri di esperti

E. Documenti accessibili al pubblico

ALLEGATO IV

NOTA DI SINTESI

La nota di sintesi deve fornire in poche pagine le informazioni più importanti incluse nel prospetto, almeno per quanto concerne le voci seguenti:

- identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
 - statistiche relative all'offerta e calendario previsto
 - informazioni chiave riguardanti dati finanziari selezionati; fondi propri e indebitamento; ragioni dell'offerta e impiego dei proventi; fattori di rischio
 - informazioni sull'emittente:
 - storia e sviluppo dell'emittente
 - panoramica delle attività aziendali
 - risultato operativo e situazione finanziaria: resoconto e prospettive:
 - ricerca e sviluppo, brevetti e licenze, ecc.
 - tendenze previste
 - amministratori, alti dirigenti e dipendenti
 - principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società
 - informazioni finanziarie:
 - conti consolidati ed altre informazioni finanziarie
 - cambiamenti significativi
 - dettagli dell'offerta e dell'ammissione alla negoziazione:
 - offerta e ammissione alla negoziazione
 - piano di ripartizione
 - mercati
 - azionisti che procedono alla vendita
 - diluizione (soltanto strumenti finanziari)
 - spese legate all'emissione
 - Indicazioni complementari:
 - capitale sociale
 - statuto e atto costitutivo
 - documenti accessibili al pubblico
-

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari ⁽¹⁾.
2. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 16 novembre 2001 ⁽²⁾ e il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 17 gennaio 2002 ⁽³⁾. Il 14 marzo 2002 il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura ⁽⁴⁾.
3. Alla luce dei suddetti pareri sulla proposta originaria, la Commissione ha presentato una proposta modificata il 9 agosto 2002 ⁽⁵⁾.
4. Il 24 marzo 2003, il Consiglio ha definito la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

L'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato comporta generalmente l'obbligo di redigere un prospetto per garantire che il pubblico sia correttamente informato. Scopo principale della direttiva è istituire un vero e proprio passaporto europeo per gli emittenti attribuendo validità a livello comunitario al prospetto approvato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine dell'emittente, allo scopo di agevolare la raccolta di capitali per tutti i tipi di società. A tal fine la direttiva armonizza i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune si attiene strettamente alla proposta modificata della Commissione.

Essa include pertanto un gran numero di emendamenti alla proposta originaria della Commissione proposti dal Parlamento europeo nella misura in cui essi sono stati inseriti nella proposta modificata della Commissione. Alcuni sono stati inclusi nella stesura proposta, ossia gli emendamenti 1, 3, 4, 8, 9, 19, 29, 30, 31, 41, 43, 44, 46, 64, 50, 53, 58, 59, 60, 61 e 62, mentre di altri si è tenuto conto indirettamente o con una formulazione diversa, ossia gli emendamenti 22, 26, 28 e 75, 40, 47, 48, 49 e 63. Alcuni sono stati inclusi solo parzialmente nella posizione comune, ossia gli emendamenti 5 (in una stesura diversa), 10, 76, 20, 23, 32, 33, 34, 45, 52 e 73.

Alcuni emendamenti non inseriti nella proposta modificata della Commissione non sono stati inclusi nella posizione comune per gli stessi motivi, ossia gli emendamenti 2, 6, 11, 65/rev. (in gran parte), 17, 21, 27, 35, 36 e 37.

I restanti emendamenti sono stati anch'essi inseriti in ampia misura nella posizione comune ma non nella formulazione figurante nella proposta modificata della Commissione e un numero limitato di emendamenti inseriti nella proposta modificata della Commissione non sono stati ripresi nella posizione comune. In appresso viene illustrata e spiegata la misura in cui questi emendamenti del Parlamento europeo sono stati inclusi nella posizione comune.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 272.

⁽²⁾ GU C 344 del 6.12.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 524.

⁽⁵⁾ GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 122.

La posizione comune contiene alcune ulteriori modifiche rispetto alla proposta modificata della Commissione. La maggior parte di tale modifiche sono prevalentemente di natura tecnica e sono state apportate per accrescere la certezza del diritto o rendere il testo più chiaro, mentre altre modificano la proposta della Commissione in modo più sostanziale, ad es. la modifica della definizione di «Stato membro d'origine».

CONSIDERANDO

I considerando sono stati modificati per tener conto delle modifiche apportate al dispositivo della direttiva.

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 — Scopo e ambito d'applicazione

In aggiunta alle esenzioni dal campo d'applicazione figuranti nella proposta modificata della Commissione, la posizione comune introduce alcune altre esenzioni indicate in appresso.

In linea con la proposta modificata della Commissione, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) è limitato agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, quindi parte dell'emendamento 65/riv. del Parlamento europeo è inclusa. Tuttavia, per tener conto della situazione di alcuni Stati membri in cui la banca centrale è costituita sotto forma di società a partecipazione azionaria, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della posizione comune specifica che la direttiva non si applica alle azioni nel capitale di banche centrali degli Stati membri.

In alcuni Stati membri, in particolare la Finlandia, il diritto di occupare un appartamento, un bene immobile o parte degli stessi è connesso alla proprietà di una quota in un'associazione responsabile degli alloggi sociali. Tali quote di capitale non sono fungibili a causa della diversità dei diritti connessi a ciascuna quota, e quindi non dovrebbero essere considerate quote ai fini della direttiva in esame. Allo scopo di chiarire che esse non sono contemplate, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) della posizione comune, in linea con altre direttive, le esclude espressamente dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della proposta modificata della Commissione, offerte di lieve entità di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 2 500 000 EUR non sono considerate offerte al pubblico di strumenti finanziari, includendo così tali offerte nel campo di applicazione della direttiva ma non nell'obbligo di pubblicare un prospetto. Il Consiglio giudica più opportuno escludere del tutto siffatti strumenti finanziari dal campo d'applicazione della direttiva, cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera h), e riservare a ciascuno Stato membro il diritto di definire a livello nazionale la legislazione applicabile a tali offerte, lasciando tuttavia agli emittenti di tali strumenti finanziari la possibilità di rientrare nel campo d'applicazione della direttiva e redigere un prospetto conformemente alla direttiva stessa, se lo desiderano, cfr. articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune. In ogni caso gli emittenti di offerte assai ridotte per un corrispettivo totale inferiore a 100 000 EUR, calcolato per un periodo di 12 mesi, continuano a non aver l'obbligo di redigere un prospetto, cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettera e) della posizione comune.

È escluso dal campo d'applicazione della direttiva un tipo particolare di obbligazioni ipotecarie, le «bostadsobligationer» emesse solo in Svezia, cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera i) della posizione comune, a causa del carattere speciale di questo tipo tradizionale di obbligazione. Cionondimeno la direttiva stabilisce condizioni specifiche che queste obbligazioni devono soddisfare al fine di garantire la tutela dell'investitore. Come nel caso degli emittenti di offerte di scarsa entità, l'emittente di siffatte obbligazioni ha l'opzione di rientrare nel campo d'applicazione della direttiva redigendo un prospetto, cfr. articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune.

Infine, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) della posizione comune esclude dal campo d'applicazione della direttiva le offerte di obbligazioni di importo modesto emesse da enti creditizi, poiché il carattere nazionale di tali offerte rende opportuno regolamentarle a livello nazionale. Le obbligazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) sono pertanto escluse dal campo d'applicazione della direttiva, ma i loro emittenti possono scegliere di rientrarvi, come previsto all'articolo 1, paragrafo 3, e redigere un prospetto conformemente alla direttiva, se lo desiderano.

L'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune stabilisce la sopracitata facoltà di rientrare nel campo d'applicazione della direttiva. La formulazione dell'opzione si attiene a quella prevista nella proposta modificata della Commissione, ma è stata modificata per includervi gli emittenti di offerte di scarsa entità di strumenti finanziari, le «bostadsobligationer» e le offerte di importo modesto di obbligazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). La posizione comune estende l'opzione in modo da includere anche gli strumenti finanziari che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro o di un ente regionale o locale di uno Stato membro.

Allo scopo di fugare ogni dubbio, il considerando 11 chiarisce che gli strumenti finanziari che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva non subiscono alcun effetto da quest'ultima. Pertanto la direttiva non impone agli emittenti di strumenti finanziari esentati, ad es. strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi dalla Banca centrale europea, l'obbligo di redigere un prospetto.

Articolo 2 — Definizioni

La posizione comune modifica una serie di definizioni rispetto alla proposta modificata della Commissione.

Nella definizione di «strumenti finanziari» all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è stato precisato che gli strumenti del mercato monetario aventi una scadenza inferiore a 12 mesi non sono considerati strumenti finanziari ai fini della direttiva. Attenendosi ampiamente alla proposta modificata della Commissione, la posizione comune include parzialmente l'emendamento 13 del Parlamento europeo.

Le definizioni di «titoli di capitale» e di «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale» sono invariate rispetto alla proposta modificata della Commissione, ma il considerando 12 della posizione comune aggiunge un chiarimento su come debbano essere intesi questi termini. Detto considerando specifica cioè che certificati rappresentativi di azioni e convertible notes, vale a dire strumenti finanziari convertibili su opzione dell'investitore, rientrano nella definizione di «strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale» prevista nella presente direttiva.

La definizione di «investitori qualificati» all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), è stata modificata per fornire una definizione più precisa delle persone giuridiche diverse dalle piccole e medie imprese. Allo scopo di creare un equilibrio tra la flessibilità prevista nella proposta modificata della Commissione, basata sull'emendamento 15 del Parlamento europeo, e la necessità avvertita da alcuni Stati membri di garantire alle persone fisiche residenti nel loro territorio la piena tutela offerta agli investitori dalla direttiva, la posizione comune lascia agli Stati membri la facoltà di considerare le persone fisiche come investitori qualificati. Questa opzione è stata tuttavia estesa in modo da porre le piccole e medie imprese sullo stesso piano delle persone fisiche, poiché la necessità di tutelare gli investitori è considerata identica in entrambi i casi. L'emendamento 15 del Parlamento europeo è pertanto parzialmente incluso nella posizione comune.

La definizione di «ente creditizio» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), è stata resa più precisa con l'inclusione di un riferimento alla direttiva 2000/12/CE.

La definizione di «Stato membro d'origine» è stata modificata rispetto alla proposta modificata della Commissione. La posizione comune segue l'impostazione della proposta modificata della Commissione riservando un trattamento separato ai titoli di capitale e agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale ridotto, da un lato, e agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale elevato destinati al mercato dei professionisti, dall'altro; essa instaura tuttavia un equilibrio diverso tra le due categorie, sulla base degli emendamenti 2 e 16 del Parlamento europeo. Nella posizione comune si crea un equilibrio in modo tale da consentire agli emittenti di obbligazioni con valore nominale più elevato e taluni strumenti derivati di scegliere come Stato membro d'origine lo Stato membro in cui hanno la loro sede sociale oppure lo Stato membro in cui gli strumenti finanziari in questione sono destinati a essere ammessi alla negoziazione o sono offerti al pubblico per la prima volta. Il limite per le obbligazioni con valore nominale unitario più elevato è fissato a 5 000 EUR. Per gli emittenti comunitari di tutti gli altri strumenti finanziari lo Stato membro d'origine è definito come lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale. Questa soluzione crea un equilibrio tra la necessità di salvaguardare il principio del controllo dello Stato membro d'origine e quella di tener conto del fatto che alcune autorità competenti potrebbero aver acquisito una particolare competenza ed esperienza per taluni strumenti finanziari complessi ed essere pertanto le più idonee ad approvare determinati prospetti.

Benché l'emendamento 16 proposto dal Parlamento europeo non sia quindi stato ripreso nella posizione comune, l'equilibrio creato in quest'ultima si avvicina all'impostazione seguita dal Parlamento europeo più di quanto ciò non avvenga nella proposta modificata della Commissione.

Per gli emittenti di paesi terzi, il trattamento è quello previsto nella proposta modificata della Commissione, con l'aggiunta di una disposizione secondo cui un emittente che non ha scelto il suo Stato membro d'origine poiché un altro ente ha offerto al pubblico i suoi strumenti finanziari o ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, conformemente alla direttiva, scegliere successivamente uno Stato membro d'origine diverso.

La definizione di «approvazione» all'articolo 2, paragrafo 1, lettera q) è stata precisata.

L'articolo 2, paragrafo 2 della proposta modificata della Commissione è stato soppresso per evitare una definizione positiva o negativa di ciò che costituisce un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. I tipi di offerta figuranti in detta disposizione sono ora stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2 della posizione comune, cfr. in appresso.

I criteri che determinano chi può essere considerato un investitore qualificato sono definiti al paragrafo 2 e la disposizione relativa al registro degli investitori qualificati figura al paragrafo 3 in una stesura modificata per tener conto del fatto che le piccole e medie imprese sono anch'esse contemplate, cfr. supra.

L'articolo 2, paragrafo 4 della posizione comune è stato modificato per precisare che la definizione di piccole e medie imprese può essere adeguata verso l'alto o verso il basso e che tale adeguamento deve tener conto della legislazione e delle raccomandazioni dell'UE.

Articolo 3 — Obbligo di pubblicare un prospetto

L'articolo 3, paragrafo 1 è stato riformulato per stabilire in modo più preciso l'obbligo imposto agli Stati membri.

L'articolo 3, paragrafo 2 menziona i tipi di offerta indicati all'articolo 2, paragrafo 2 della proposta modificata della Commissione, cfr. supra. Si precisa così che tali offerte rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, ma non sono sottoposte all'obbligo di pubblicare un prospetto. Il limite fissato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) è stato modificato, passando dai 2 500 000 EUR previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 della proposta modificata della Commissione, a 100 000 EUR, poiché le offerte ridotte sono ora escluse dal campo d'applicazione della direttiva, cfr. supra, ma con la possibilità di rientrarvi. Tuttavia, allorché ricorrono a questa possibilità, le offerte assai ridotte continuano a non essere sottoposte all'obbligo di pubblicazione di un prospetto a causa dell'esenzione dalla pubblicazione esistente a livello comunitario per siffatte offerte. L'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 2 è stato riformulato per precisare che quando il collocamento di strumenti finanziari viene effettuato tramite intermediari finanziari, è il collocamento definitivo che conta.

Articolo 4 — Esenzioni dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto

Ad eccezione del paragrafo 2, lettera h), l'articolo 4 si attiene sostanzialmente alla proposta modificata della Commissione e contiene solo modifiche di lieve entità. Il paragrafo 1, lettere b) e c) e il paragrafo 2, lettere c) e d) prevedono che quando l'autorità competente stabilisce se le informazioni contenute nel documento che deve essere reso disponibile sono equivalenti a quelle di un prospetto, essa deve tener conto dei requisiti della normativa comunitaria. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettere d) e e), e al paragrafo 2, lettera e), il Consiglio giudica sufficiente esigere che il documento contenente le informazioni richieste sia reso disponibile, come avviene nel paragrafo 1, lettere b) e c), e non pubblicato, come previsto dalla proposta modificata della Commissione.

Gli amministratori e i dipendenti di cui al paragrafo 1, lettera e), potrebbero non essere sempre in grado di conoscere a sufficienza la società per la quale lavorano per giustificare una deroga all'obbligo di pubblicare un prospetto in tutti i casi. Allo scopo di tutelare la loro situazione, la posizione comune stabilisce quindi che l'applicazione del paragrafo 1, lettera e), si limita ai casi in cui il datore di lavoro ha strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ed è pertanto sottoposto agli obblighi informativi vigenti. Il requisito relativo all'informazione di cui al paragrafo 2, lettera f), è stato allineato al requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), e un documento contenente alcune informazioni essenziali deve ora essere reso disponibile anche nel caso di cui al paragrafo 2, lettera f).

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), della posizione comune introduce una deroga non prevista nella proposta modificata della Commissione, ossia che l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica agli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato allorché si chiede l'ammissione in un altro mercato regolamentato della Comunità. Questa possibilità offre una flessibilità supplementare ai partecipanti al mercato e potrebbe agevolare la raccolta di capitali in un nuovo mercato. Allo scopo di garantire che gli investitori ricevano informazioni sufficienti, varie condizioni stabilite alla lettera h) devono tuttavia essere soddisfatte prima che questa deroga possa essere applicata.

La portata delle misure di esecuzione da adottare conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, è stata limitata alle disposizioni per le quali il Consiglio ritiene che misure di esecuzione siano necessarie, in particolare per quanto riguarda il significato di equivalenza.

CAPO II — REDAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 5 — Il prospetto

L'articolo 5, paragrafo 2, della posizione comune stabilisce che la nota di sintesi è redatta in linguaggio non tecnico e riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente. Pur ritenendo che il requisito previsto nella proposta modificata della Commissione e nell'emendamento 24 del Parlamento europeo, vale a dire che la nota di sintesi non superi le 2 500 parole, valga quale indicazione della lunghezza della nota stessa, il Consiglio lo considera troppo restrittivo per essere applicato in modo rigoroso. Ad esempio, avrebbe un impatto differente sulle diverse lingue della Comunità a seconda della struttura di ciascuna. Tuttavia, nel considerando 19 è indicato che normalmente la nota di sintesi non dovrebbe superare le 2 500 parole. In tal modo l'emendamento 24 è stato parzialmente incorporato nella posizione comune.

Si è stabilito che la nota di sintesi deve essere compilata nella lingua in cui il prospetto è stato inizialmente redatto. L'articolo 19 prevede la possibilità che uno Stato membro ospitante richieda la traduzione della nota di sintesi. Al fine di evitare ogni dubbio circa il fatto che l'emittente possa ad ogni modo avere l'obbligo di fornire in taluni casi un prospetto nella lingua nazionale dell'investitore, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) della posizione comune stabilisce che la nota di sintesi deve contenere l'avvertimento che, qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento. L'avvertimento nella nota di sintesi dovrebbe contemplare anche le disposizioni in materia di responsabilità civile di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Infine, è stato chiarito che l'eccezione prevista per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale elevato, di cui all'ultima frase dell'articolo 5, paragrafo 2, è subordinata alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4.

L'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) fa esplicito riferimento a «tutti i tipi di warrant». L'intenzione è contemplare tutti i warrant, ivi compresi i warrant azionari, e chiarire che per tali strumenti finanziari deve essere pubblicato un prospetto di base.

Il paragrafo 4 mira inoltre a rafforzare la protezione dell'investitore, stabilendo che gli ultimi elementi informativi dell'offerta, se possibile, dovrebbero essere comunicati agli investitori e depositati presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'offerta, e ricordando che si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6 — Responsabilità per il prospetto

La formulazione dell'articolo 6 è stata chiarita al fine di tener conto del fatto che l'emittente può essere una persona giuridica. Sono stati aggiunti i termini «almeno» per indicare che a livello nazionale gli Stati membri sono liberi di estendere la responsabilità ad altre persone, quali i revisori dei conti o i consulenti.

Articolo 7 — Informazioni minime

L'articolo 7 rimane in larga misura invariato rispetto alla proposta modificata della Commissione. Il paragrafo 2, lettera c) è stato allineato all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) ed è stata inserita una lettera f) nel paragrafo 2, la quale prevede che, nell'elaborare i diversi modelli di prospetto, occorre tener conto, se necessario, della natura pubblica dell'emittente. Come nella proposta modificata della Commissione, viene inserito l'emendamento 29 del Parlamento europeo e lo si estende anche alle informazioni in ambito non finanziario.

Gli allegati indicativi rimangono invariati rispetto alla proposta modificata della Commissione.

Articolo 8 — Omissione di informazioni

L'articolo 8 rimane in larga misura invariato rispetto alla proposta modificata della Commissione. Per maggior chiarezza, anche il secondo comma del paragrafo 1 impiega i termini «il prezzo d'offerta definitivo e la quantità» già utilizzati nel primo comma. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della posizione comune mira inoltre a concedere all'autorità competente una certa flessibilità limitata nell'autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni di minore importanza. In tal modo la posizione comune inserisce l'emendamento 25 del Parlamento europeo, benché con una formulazione leggermente differente. Nel paragrafo 2 il campo d'applicazione delle misure di esecuzione che la Commissione deve adottare è stato limitato alla misura in cui il Consiglio ritenga necessarie le misure stesse.

Articolo 9 — Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione

L'articolo 9 è invariato rispetto alla proposta modificata della Commissione, eccetto una formulazione più precisa del paragrafo 3 e una maggior restrizione della durata del prospetto relativo agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, che rimane valido fino a quando essi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto dagli enti creditizi.

Articolo 10 — Informazioni

L'articolo 10 della posizione comune è stato riformulato rispetto all'articolo 10 della proposta modificata della Commissione. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli emittenti e di diminuire i costi, esso chiarisce che l'obbligo da parte degli emittenti è limitato alla presentazione di un documento o di un elenco che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari. Non sono imposti nuovi obblighi informativi, in quanto quelli previsti dalla normativa vigente dovrebbero essere appropriati. Poiché tali obblighi non sono particolarmente onerosi, essi si applicano a tutti gli emittenti, indipendentemente dalle loro dimensioni, con la sola eccezione contemplata nel paragrafo 3 per gli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale è molto elevato, eccezione prevista anche nella proposta modificata della Commissione. Il paragrafo 4 stabilisce esplicitamente che le misure di esecuzione che la Commissione deve adottare riguarderanno soltanto il metodo di pubblicazione degli obblighi informativi e non ne comporteranno di nuovi.

Il titolo dell'articolo è stato modificato per rispecchiare l'importanza annessa alle informazioni.

Articolo 11 — Inclusione delle informazioni mediante riferimento

L'articolo 11 è invariato rispetto alla proposta modificata della Commissione.

Articolo 12 — Prospetti costituiti da documenti separati

L'articolo 12 è invariato rispetto alla proposta modificata della Commissione, eccetto il chiarimento offerto nel paragrafo 2, che la nota informativa fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni dell'investitore, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento ai sensi dell'articolo 16.

CAPO III — MODALITÀ DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Articolo 13 — Approvazione del prospetto

La posizione comune mantiene il termine di 15 giorni lavorativi, prorogabili a 30, per l'approvazione del prospetto, come previsto nella proposta modificata della Commissione. Tuttavia, non fa riferimento a cosa accadrebbe se le autorità competenti non rispettassero il termine previsto, il che implica che le conseguenze devono essere disciplinate secondo il diritto nazionale. Malgrado ciò, l'approvazione del prospetto è stata ritenuta troppo importante per consentire un'approvazione per silenzio assenso e quindi il paragrafo 2 stabilisce che la mancata risposta da parte dell'autorità competente non costituisce approvazione della richiesta. Pertanto, è stato soppresso il paragrafo 5 della proposta modificata della Commissione e non è stato incluso l'emendamento 38 del Parlamento europeo. Anche la determinazione dello Stato membro d'origine, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), è stata ritenuta una disposizione di tale importanza da non potervi derogare e quindi è stato modificato di conseguenza il paragrafo 2 della proposta modificata della Commissione, il quale autorizzava l'emittente a scegliere un altro Stato membro d'origine qualora l'autorità competente non avesse preso una decisione entro il termine stabilito.

L'ultima frase del paragrafo 6 è stata soppressa in quanto superflua alla luce della prima frase dello stesso paragrafo. Il paragrafo 7 è stato modificato per chiarire che i termini di cui all'articolo 13 possono essere adeguati e non solamente ridotti. Pertanto, non è incluso nella posizione comune l'elemento principale dell'emendamento 39 del Parlamento europeo.

Articolo 14 — Pubblicazione del prospetto

L'articolo 14 è stato modificato per assicurare la protezione dell'investitore:

- nell'ultima frase del paragrafo 1 è stata introdotta una scadenza al fine di garantire agli investitori il tempo sufficiente per valutare il prospetto prima della chiusura dell'offerta nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. L'emendamento 42 del Parlamento europeo è stato pertanto inserito nella posizione comune, benché con una formulazione leggermente diversa, tenuto conto di questa modifica che va unita alla prima frase del paragrafo 1;
- nel paragrafo 2 si è previsto che gli Stati membri possano chiedere che la pubblicazione avvenga sempre in forma elettronica;
- nel paragrafo 3 si è previsto che gli Stati membri possano chiedere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;
- il paragrafo 5 prevede che, qualora il prospetto sia composto di più documenti, ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

Inoltre, per tenere conto delle prassi di alcuni Stati membri, a questi ultimi è stata data la possibilità di chiedere la pubblicazione dei prospetti sul sito web dell'autorità competente se detta autorità ha deciso di fornire questo servizio.

Il considerando (30) prevede altresì che il prospetto debba essere depositato presso la pertinente autorità competente e messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, fatte salve le disposizioni dell'Unione europea relative alla protezione dei dati.

Articolo 15 — Pubblicità

L'articolo 15 è stato reso più preciso di quello della proposta modificata della Commissione. Il paragrafo 5 della proposta modificata della Commissione avrebbe obbligato l'emittente o l'offerente a divulgare al pubblico le informazioni rilevanti di un'offerta diretta soltanto agli investitori qualificati, e ciò avrebbe imposto agli emittenti o agli offerenti un inutile obbligo. Per ovviare a questo inconveniente la posizione comune precisa che i paragrafi 2-4 si applicano soltanto nei casi in cui il prospetto sia prescritto. La nuova formulazione del paragrafo 5 si prefigge di garantire che tutte le informazioni materiali siano divulgate agli investitori qualificati o alle categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta. La posizione comune non specifica come queste informazioni devono essere divulgate; la parte dell'emendamento 45 del Parlamento europeo che si riferisce a questo aspetto non è stata pertanto inserita. Qualora debba essere pubblicato un prospetto tali informazioni materiali saranno inserite in esso o in un suo supplemento, conformemente alle disposizioni sulla pubblicazione dei prospetti.

Il paragrafo 3 è stato riformulato per tener conto del fatto che questa disposizione può essere applicata anche prima della pubblicazione del prospetto.

Il paragrafo 7 è stato riformulato leggermente rispetto alla proposta modificata della Commissione per chiarire che le misure di esecuzione non sono limitate al periodo antecedente alla pubblicazione del prospetto.

Articolo 16 — Supplemento al prospetto

L'articolo 16 è stato modificato rispetto alla proposta modificata della Commissione per aumentare la protezione dell'investitore. Esso prevede ora espressamente che, se un supplemento è necessario, è integrata anche la sintesi per tenere conto delle nuove informazioni. Per di più agli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento è stato concesso il diritto di revocare la loro accettazione entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento.

CAPO IV — OFFERTE ED AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE TRANSFRONTALIERE

Articolo 17 — Validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto

Nessuna variazione rispetto alla proposta modificata della Commissione.

Articolo 18 — Comunicazione

Rispetto alla proposta modificata della Commissione la formulazione dell'articolo 18 ha subito solo lievi modifiche per tener conto del fatto che non è sempre necessariamente l'emittente la persona responsabile della redazione del prospetto e per precisare che lo Stato membro ospitante ha il diritto di ricevere copia del prospetto stesso dallo Stato membro d'origine.

CAPO V — USO DELLE LINGUE ED EMITTENTI AVENTI SEDE IN PAESI TERZI

Articolo 19 — Uso delle lingue

Per quanto riguarda il regime linguistico la posizione comune segue in ampia misura la proposta modificata della Commissione introducendo però, per garantire che l'autorità competente dello Stato membro d'origine sia sempre in grado di capire il contenuto del prospetto che deve approvare, una disposizione secondo cui anche qualora l'offerta non venga effettuata o l'ammissione alla negoziazione non venga richiesta nello Stato membro d'origine, il prospetto deve essere redatto o in una lingua accettata dall'autorità di detto Stato membro o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente.

Perciò, mentre il paragrafo 1 è identico alla proposta modificata della Commissione e riprende quindi parte dell'emendamento 51 del Parlamento europeo, la parte restante dell'emendamento è solo parzialmente accolta.

Per limitare la portata delle deroghe al regime linguistico, contrariamente alla proposta modificata della Commissione, il paragrafo 4 della posizione comune si limita all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui valore nominale, fissato nella proposta modificata della Commissione, sia di almeno 50 000 EUR. Analogamente al paragrafo 3, il paragrafo 4 della posizione comune introduce per gli Stati membri, sia quelli d'origine che quelli ospitanti, l'opzione di decidere se la legislazione nazionale debba prescrivere che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue nazionali.

Articolo 20 — Emittenti aventi sede in paesi terzi

L'articolo 20 della posizione comune segue sostanzialmente la proposta modificata della Commissione. La formulazione del paragrafo 1, lettera b) è stata irrigidita in modo da sancire che le informazioni richieste di cui alla lettera b) siano equivalenti e non solo «sostanzialmente equivalenti»: l'emendamento 54 del Parlamento europeo non è quindi ripreso nella posizione comune. Il testo del paragrafo 3, allineato su quello di altre disposizioni della direttiva, conferisce alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione: esso riprende tuttavia l'emendamento 55 del Parlamento europeo anche se con diversa formulazione.

CAPO VI — AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 21 — Poteri

Rispetto alla proposta modificata della Commissione, la posizione comune pone in evidenza la concentrazione delle competenze nell'autorità amministrativa centrale competente.

Il paragrafo 1 stabilisce che la designazione di altre autorità amministrative per l'applicazione delle disposizioni del capo III deve essere prescritta dalla legislazione nazionale e non semplicemente da una decisione amministrativa. La possibilità che l'autorità competente deleghi alcuni compiti ad altri organismi è stata ampiamente rimossa in modo da concentrare nell'autorità competente la responsabilità della vigilanza e dell'approvazione dei prospetti. Per consentire un periodo transitorio negli Stati membri che autorizzano attualmente la delega di funzioni, quest'ultima continuerà ad essere possibile per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva e alle condizioni stabilite al paragrafo 2. Si fa un'eccezione per la delega della pubblicazione su Internet del prospetto di cui all'articolo 14 trattandosi di un compito puramente tecnico che sarebbe impossibile, per motivi pratici, da espletare per autorità competenti di minore entità. In ogni caso, anche durante il periodo transitorio, la responsabilità ultima per la vigilanza e per l'approvazione del prospetto spetta alle autorità competenti designate.

Si prevede inoltre che la comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri di qualsiasi delega di compiti comprenda le condizioni precise che la disciplinano. Le condizioni previste al paragrafo 2 per la delega di compiti nel periodo transitorio corrispondono a quelle previste nella proposta modificata della Commissione, che a loro volta contengono la sostanza degli emendamenti 7 e 56 del Parlamento europeo. La posizione comune non li ha tuttavia ripresi nella misura in cui miravano ad autorizzare la delega su base permanente.

Alla Repubblica federale di Germania è stato concesso, a causa della sua struttura federale, un periodo transitorio per la designazione dell'unica autorità competente centrale: vedasi articolo 30, paragrafo 3.

È stata inoltre modificata la formulazione del quarto comma del paragrafo 1 per rendere il testo più preciso ed è stato soppresso in quanto superfluo l'obbligo di comunicare alla Commissione l'elenco delle autorità amministrative.

Il testo del paragrafo 3 è stato modificato per indicare in modo più preciso i termini di cui alle lettere d), e) e g) che fanno ora riferimento a «giorni lavorativi consecutivi» e il testo dell'ultimo comma tiene ora conto del fatto che i diritti ivi menzionati possono essere applicati in modo diverso a seconda del diritto interno.

Il paragrafo 4 precisa che l'autorità competente ha altresì il diritto di effettuare ispezioni sul posto alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale, la quale può esigere che si possa procedere soltanto previa decisione giudiziaria o in collaborazione con altre autorità. L'emendamento 57 del Parlamento europeo non è stato quindi accolto nella posizione comune.

In un considerando si ricorda che per i futuri sviluppi della direttiva si dovrebbe valutare il meccanismo di approvazione da adottare ai fini di una migliore applicazione uniforme della normativa comunitaria in materia di prospetti, inclusa l'eventuale istituzione di un'Unità europea per gli strumenti finanziari.

Articolo 22 — Segreto d'ufficio e cooperazione tra autorità; Articolo 23 — Provvedimenti cautelari

Nessuna variazione rispetto alla proposta modificata della Commissione.

CAPO VII — MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 24 — Procedura di Comitato; Articolo 26 — Diritto di impugnazione

Nessuna variazione rispetto alla proposta modificata della Commissione.

Articolo 25 — Sanzioni

Il testo, sostanzialmente invariato rispetto alla proposta modificata della Commissione, è stato reso più preciso.

CAPO VIII — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 — Modifiche; Articolo 28 — Abrogazione; Articolo 29 — Attuazione; Articolo 32 — Entrata in vigore; Articolo 33 — Destinatari

Nessuna variazione rispetto alla proposta modificata della Commissione.

Articolo 30 — Disposizioni transitorie

La posizione comune aggiunge alla proposta modificata della Commissione due disposizioni transitorie che il Consiglio reputa necessarie.

La prima di esse, che figura nel paragrafo 2, consente agli Stati membri che si sono avvalsi dell'esenzione di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 89/298/CEE nel diritto interno di continuare ad avvalersene per cinque anni. Determinati strumenti di debito verranno così esentati dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto nel periodo transitorio, purché siano emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi o altri enti finanziari assimilabili ad enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che, all'interno della Comunità, sono istituiti o disciplinati da o in virtù di una legge speciale, o sono soggetti al controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio.

La seconda delle suddette deroghe è quella concessa alla Repubblica federale di Germania in relazione all'articolo 21, paragrafo 1 di cui sopra.

Articolo 31 — Riesame

Al fine di assicurare il riesame della direttiva, la posizione comune introduce per la Commissione l'obbligo di valutare l'attuazione della presente direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se necessario di proposte di revisione. In base al considerando (44) tale valutazione dovrebbe essere incentrata in particolare sulle procedure di approvazione del prospetto da parte delle autorità competenti degli Stati membri e, più in generale, sull'applicazione del principio della competenza del paese di origine e sull'eventualità che tale attuazione comporti problemi in materia di tutela degli investitori e di efficienza del mercato. La Commissione dovrebbe esaminare altresì il funzionamento dell'articolo 10.

Oltre alle modifiche su illustrate, sono state apportate varie modifiche redazionali lievi di natura puramente tecnica per migliorare la qualità del testo.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che tutte le modifiche apportate alla proposta modificata della Commissione siano pienamente conformi agli obiettivi della direttiva, che mira a garantire la tutela degli investitori e l'efficienza dei mercati, conformemente ai più elevati standard regolamentari adottati nelle pertinenti sedi internazionali. La posizione comune accoglie, totalmente o in parte, la grande maggioranza degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Il Consiglio ritiene che la presente direttiva agevolerà il più ampio accesso possibile al capitale d'investimento su scala comunitaria, anche per le piccole e medie imprese (PMI), assicurando al tempo stesso un'adeguata tutela degli investitori.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 26/2003**adottata dal Consiglio il 17 marzo 2003****in vista dell'adozione della decisione 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...
concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia**

(2003/C 125 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario disporre di statistiche comparabili in materia di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di scienza e tecnologia in generale, al fine di sostenere le politiche della Comunità.

(2) La decisione 94/78/CE, Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che istituisce un programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽³⁾, ha posto in rilievo l'obiettivo di costituire un quadro di riferimento comunitario per le statistiche e un sistema armonizzato di informazione statistica comunitaria in questo settore.

(3) La relazione finale sul periodo 1994-1997 del programma sottolinea la necessità di proseguire il lavoro, di assicurare una più rapida disponibilità dei dati, di estendere la copertura regionale e di incrementare la comparabilità dei dati stessi.

(4) Conformemente alla decisione 1999/126/CE del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa al programma statistico della Comunità 1998-2002 ⁽⁴⁾, il sistema d'informazione

statistica deve sostenere la gestione delle politiche della Comunità in materia di scienza e tecnologia, nonché la valutazione delle capacità di ricerca, sviluppo e innovazione delle regioni, ai fini dell'amministrazione dei fondi strutturali.

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁵⁾, tali statistiche devono ispirarsi ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(6) Per garantire l'utilità e la comparabilità dei dati ed evitare sovrapposizioni nei lavori, la Comunità dovrebbe tenere conto dei lavori effettuati in collaborazione con l'OCSE o da tale organismo e da altre organizzazioni internazionali sulle statistiche in materia di scienza e tecnologia, specialmente in merito alle caratteristiche dei dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri.

(7) La politica della Comunità in materia di scienza, tecnologia e innovazione attribuisce particolare importanza al rafforzamento della base scientifica e tecnologica delle aziende europee, in vista di una maggiore capacità innovativa e di una più grande competitività a livello internazionale e regionale, realizzando così i vantaggi della società dell'informazione, promuovendo il trasferimento delle tecnologie, migliorando le attività nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della mobilità delle risorse umane, e infine promuovendo l'eguaglianza fra uomini e donne in campo scientifico.

(8) I principi del rapporto costi/benefici e della pertinenza dovrebbero essere applicati alle procedure per la raccolta dei dati da parte delle industrie e delle amministrazioni, tenendo conto del necessario livello qualitativo dei dati e dell'onere per i rispondenti.

(9) È essenziale assicurare il coordinamento degli sviluppi in materia di statistiche ufficiali su scienza e tecnologia, anche allo scopo di soddisfare le esigenze fondamentali delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, delle associazioni di categoria e del pubblico in generale.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.2.2001, pag. 238.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del 17 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 38 del 9.2.1994, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 42 del 16.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

- (10) La decisione 1999/173/CE del Consiglio del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche» (1998-2002) ⁽¹⁾ e la decisione 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽²⁾ dovrebbero essere prese in considerazione allo scopo di evitare eventuali ripetizioni.
- (11) La risoluzione del Consiglio del 26 giugno 2001 su scienza e società e donne e scienza ⁽³⁾, che ha accolto con soddisfazione i lavori del gruppo di Helsinki e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a proseguire gli sforzi intrapresi per promuovere la presenza delle donne nel mondo scientifico a livello nazionale, dovrebbe essere presa in considerazione, in particolare per quanto concerne la raccolta di statistiche, disaggregate quanto al genere, sulle risorse umane in campo scientifico e tecnologico, nonché per lo sviluppo di indicatori che consentano di monitorare i progressi compiuti verso la parità tra uomini e donne nella ricerca europea.
- (12) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (13) Il Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾, è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione.
- (14) Il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il proprio parere,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'obiettivo della presente decisione è l'istituzione di un sistema d'informazione statistica comunitaria in materia di scienza, tecnologia e innovazione al fine di consentire il sostegno e il monitoraggio delle politiche della Comunità.

Articolo 2

L'obiettivo di cui all'articolo 1 è realizzato mediante le seguenti azioni statistiche individuali:

- Trasmissione di statistiche da parte degli Stati membri su base regolare e entro scadenze specifiche, in particolare statistiche sulle attività di Ricerca e Sviluppo in tutti i settori di attività, ed anche sul finanziamento delle attività R & S, compresi gli stanziamenti governativi di bilancio per tali attività, tenuto conto della dimensione regionale e producendo laddove possibile statistiche in materia di scienza e tecnologia basate sulla classificazione NUTS.
- Sviluppo di nuove variabili statistiche da produrre su base permanente in grado di fornire informazioni più complete sulla scienza e la tecnologia, in particolare per la rilevazione dell'output delle attività di scienza e tecnologia, della diffusione delle conoscenze, e, più in generale, del rendimento dell'innovazione. Tali informazioni sono necessarie in vista della formulazione e della valutazione di politiche in materia di scienza e tecnologia in economie sempre più basate sulle conoscenze. In particolare, la Comunità dà la priorità ai settori seguenti:
 - innovazione (tecnologica e non tecnologica),
 - risorse umane dedicate alla scienza e tecnologia,
 - brevetti (statistiche sui brevetti ricavate dalle basi dati degli uffici brevetti nazionali ed europei),
 - statistiche sulle attività ad alta tecnologia (identificazione e classificazione di prodotti e servizi, misurazione del rendimento economico e del contributo alla crescita dell'economia),
 - statistiche disaggregate in base al genere su scienza e tecnologia.
- Miglioramento e aggiornamento degli standard e dei manuali esistenti in materia di metodi e di concetti, con particolare riferimento ai concetti nel settore dei servizi, e a metodi coordinati per la misurazione delle attività di R & S. Inoltre, la Comunità intensificherà la cooperazione con l'OCSE e con altre organizzazioni internazionali, al fine di garantire la comparabilità dei dati e evitare la duplicazione degli sforzi.
- Miglioramento della qualità dei dati, in particolare della loro comparabilità, precisione e tempestività.
- Miglioramento della diffusione, dell'accessibilità e della documentazione delle informazioni statistiche.

Sarà tenuto conto delle capacità disponibili all'interno degli Stati membri per la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché per lo sviluppo di metodi e variabili.

⁽¹⁾ GU L 64 del 12.3.1999, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 14.7.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 3

I provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal Comitato del Programma Statistico, istituito in virtù dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

La Commissione, entro quattro anni dalla pubblicazione della presente decisione, e successivamente ogni triennio, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio per valutare l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2.

Tale relazione esamina, fra l'altro, i costi delle azioni e i relativi oneri per i rispondenti in rapporto ai benefici derivanti dalla disponibilità dei dati ed alla soddisfazione degli utenti.

Successivamente a tale relazione, la Commissione propone gli eventuali provvedimenti necessari per migliorare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 27 agosto 2001 la Commissione ha presentato la proposta ⁽¹⁾ di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia.

La proposta di regolamento è basata sugli articoli 285 e 251 del trattato CE.

Il 2 luglio 2002 il Parlamento europeo, dopo aver completato la prima lettura, ha formulato ⁽²⁾ il suo parere.

Il 7 ottobre 2002 la Commissione ha presentato una proposta modificata ⁽³⁾ che include gli emendamenti 1, 2 e 4 del Parlamento europeo.

Il 17 marzo 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune riportata nel doc. 14089/02.

II. OBIETTIVO

Il progetto di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si prefigge, in generale di mantenere e migliorare il sistema d'informazione statistica comunitaria in materia di scienza, tecnologia e innovazione al fine di consentire il sostegno e il monitoraggio delle politiche della Comunità.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DI CUI AL DOC. 14089/02

1. Osservazioni generali

Nella posizione comune il Consiglio:

- ha incorporato tutti gli emendamenti del Parlamento europeo eccetto l'emendamento 3 sulla cooperazione e consultazione con il Gruppo di Helsinki;
- ha modificato taluni considerando tra cui uno per tener conto dell'emendamento 3 del Parlamento europeo, che la Commissione non ha potuto accogliere, per motivi di carattere giuridico, nel dispositivo della decisione;
- ha sostituito la procedura del comitato con una procedura di regolamentazione.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha accolto tutti gli emendamenti del Parlamento europeo fatta eccezione per l'emendamento 3. L'emendamento 2 sulla cooperazione con l'OCSE ed altre organizzazioni internazionali, è stato accolto quanto al merito anche se non ne è stata ripresa l'esatta formulazione.

2.1. *Sono stati accolti e inseriti nel testo del Consiglio (doc. 14086/02) gli emendamenti PE riportati in appresso:*

Emendamento 1 — articolo 2, primo trattino

Secondo questo emendamento i dati statistici raccolti e trasmessi dovrebbero essere ripartiti per regione sulla base della classificazione NUTS.

Emendamento 4 — articolo 5, primo comma

Mediante questo emendamento è stato riacorciato il termine entro il quale la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione, sia per quanto riguarda la relazione iniziale (entro quattro anni dall'entrata in vigore) che le relazioni periodiche (ogni triennio).

⁽¹⁾ Doc. 11750/02 RECH 106 ATO 71 FIN 291 CODEC 865, COM(2001) 490 defin.

⁽²⁾ Doc. A5-0236/2002 del 18 giugno 2002.

⁽³⁾ COM(2002) 554 defin.

2.2. È stato inserito il seguente emendamento PE modificandone la formulazione proposta:

Emendamento 2 — articolo 2, secondo trattino

Questo emendamento, lievemente riformulato per rilevare meglio l'obiettivo di una maggiore cooperazione con l'OCSE e altre organizzazioni internazionali, è stato riformulato come segue: «al fine di garantire la comparabilità dei dati e evitare la duplicazione degli sforzi». Inoltre è stato esteso il campo d'applicazione ai brevetti e alle statistiche sulle attività ad alta tecnologia di cui al testo dell'emendamento del Parlamento europeo.

3. Nuovi elementi contenuti nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione

Considerando 5 — Principi generali

Questo nuovo considerando ribadisce quali siano i principi generali cui devono ispirarsi le statistiche comunitarie.

Considerando 6 (ex considerando 5) — portata della cooperazione con organizzazioni internazionali

Questo considerando, modificato, integra l'articolo 2, secondo trattino, riguardo alla cooperazione con l'OCSE e altre organizzazioni internazionali.

Considerando 10 (ex considerando 9)

In questo considerando è stata aggiunta la necessità di tener conto anche del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, allo scopo di evitare ripetizioni.

Considerando 11 (ex considerando 10)

In questo considerando si esprime esplicita soddisfazione per i lavori del Gruppo di Helsinki aggiungendo che occorrerebbe prendere in considerazione la raccolta di statistiche, disaggregate quanto al genere, per monitorare i progressi compiuti nelle politiche relative alla parità di opportunità. Questa formulazione è totalmente in linea con l'emendamento 3 del Parlamento europeo che la Commissione non ha potuto accogliere, soprattutto per motivi di ordine giuridico. Il considerando mantiene l'importanza attribuita al Gruppo di Helsinki e sottolinea l'intento di una costante cooperazione con il Gruppo, cosa questa ritenuta importante anche dalla Commissione.

Considerando 12 (ex considerando 11)

Questo considerando è stato riformulato conformemente all'emendamento relativo all'articolo 4 (la procedura di gestione del comitato è stata sostituita dalla procedura di regolamentazione).

Articolo 2

Questo articolo è stato riformulato per chiarire la natura e lo scopo dei dati statistici da raccogliere e specificare l'uso delle risorse degli Stati membri per la raccolta, l'elaborazione e lo sviluppo dei dati, ove disponibili.

Articolo 4

Questo articolo è stato modificato per sostituire la procedura di gestione del comitato con quella di regolamentazione.

4. Conclusioni

La posizione comune adottata dal Consiglio modifica il progetto di decisione come raccomandato dal Parlamento europeo e chiarisce ulteriormente il testo della proposta della Commissione. Esso dovrebbe quindi fornire una solida base per la raccolta di dati statistici che saranno estremamente utili per monitorare le politiche comunitarie in materia di scienza, tecnologia e innovazione.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 27/2003**adottata dal Consiglio il 18 marzo 2003**

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... , che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(2003/C 125 E/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
- (2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.
- (3) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea ⁽⁴⁾, abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l'imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati.
- (4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.

(5) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti «tutto compreso».

(6) La protezione accordata ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dovrebbe essere estesa ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato in uno Stato membro, se il volo è operato da un vettore comunitario.

(7) Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma.

(8) Il presente regolamento non dovrebbe limitare il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile.

(9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di negare l'imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione negato l'imbarco.

(10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

(11) Occorrerebbe che anche i volontari avessero la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, in quanto sono confrontati a difficoltà analoghe a quelle dei passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco.

- (12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell'ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria e un'adeguata assistenza ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
- (13) I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
- (14) Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischio per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'operatività di un vettore aereo.
- (15) Ritardi dovuti a decisioni di gestione del traffico aereo non dovrebbero di norma essere considerati circostanze eccezionali. Tuttavia, dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.
- (16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo il presente regolamento non dovrebbe applicarsi.
- (17) Analogamente, i passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo, salvo qualora il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
- (18) L'assistenza ai passeggeri in attesa di una soluzione alternativa o di un volo ritardato può essere limitata o rifiutata se la prestazione dell'assistenza può causare un ulteriore ritardo.
- (19) I vettori aerei operativi dovrebbero tener conto delle speciali esigenze delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
- (20) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero assicurare e controllare che i loro vettori aerei rispettino il presente regolamento nonché designare un organo appropriato per l'espletamento di tali compiti. Il controllo non dovrebbe pregiudicare il diritto per i passeggeri e i vettori aerei di chiedere un legittimo risarcimento nelle competenti sedi giurisdizionali secondo le procedure del diritto nazionale.
- (23) La Commissione dovrebbe analizzare l'applicazione del presente regolamento e valutare in particolare l'opportunità di estenderne l'ambito d'applicazione a tutti i passeggeri aventi un contratto con un operatore turistico o un vettore comunitario in partenza da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro.
- (24) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
- (25) Il regolamento (CEE) n. 295/91 dovrebbe di conseguenza essere abrogato,
- HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
- Articolo 1*
- Oggetto**
1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:
- a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;

b) cancellazione del volo;

c) ritardo del volo.

2. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibrilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibrilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) «vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità;
- b) «vettore aereo operativo», un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
- c) «vettore comunitario», un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾;
- d) «operatore turistico», un organizzatore o venditore, ad esclusione di un vettore aereo, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»;
- e) «servizio tutto compreso», i servizi definiti all'articolo 2, punto 1 della direttiva 90/314/CEE ⁽²⁾;
- f) «biglietto», un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
- g) «prenotazione», il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

h) «destinazione finale», la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo;

i) «persona con mobilità ridotta», un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un'attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri;

j) «negato imbarco», il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;

k) «volontario», una persona che si è presentata all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

- a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
- b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

- a) dispongano di una prenotazione sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione:

— secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

— al più tardi trenta minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.

4. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

5. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

Articolo 4

Negato imbarco

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.

2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti.

3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.

Articolo 5

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

a) è offerta l'assistenza del vettore operativo il servizio a norma dell'articolo 8;

b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, salvo se il vettore può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; e

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che

i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.

Articolo 6

Ritardo

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto

— di due o più ore per le tratte aeree inferiori a 3 500 km o

— di quattro o più ore per le tratte aeree pari o superiori a 3 500 km,

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri l'assistenza prevista ai sensi dell'articolo 8, nonché, salvo se può dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state prese tutte le misure del caso, l'assistenza prevista ai sensi dell'articolo 9.

2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.

Articolo 7

Diritto a compensazione pecuniaria

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

- a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
- b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri
- c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera

— di due ore, per le tratte aeree inferiori a 3 500 km, o

— di quattro ore, per le tratte aeree pari o superiori a 3 500 km,

l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.

Articolo 8

Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

- a) — il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso

— un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

- b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile, o
- c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità.

2. Il paragrafo 1, lettera a) si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.

Articolo 9

Diritto ad assistenza

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

- a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- b) alla sistemazione in albergo

— qualora siano necessari uno o più pernottamenti

— o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.

Articolo 10

Sistemazione in classe superiore o inferiore

1. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.

2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni, secondo le modalità di cui all'articolo 7 paragrafo 3, il 50 % del prezzo del biglietto del passeggero per tutte le tratte aeree intracomunitarie, esclusi i collegamenti con i dipartimenti francesi d'oltremare, e per le altre tratte aeree inferiori a 3 500 km, e il 75 % per tutte le altre tratte aeree, compresi i collegamenti con i dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 11

Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari

1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati.

2. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi di qualsiasi durata le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto a ricevere al più presto l'assistenza in norma dell'articolo 9.

Articolo 12

Risarcimenti supplementari

1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento

concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.

2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 13

Diritti ad azioni di regresso

Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto.

Articolo 14

Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti

1. Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo visibile e leggibile, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».

2. Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale designato di cui all'articolo 16.

3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.

Articolo 15

Irrinunciabilità

1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.

2. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.

Articolo 16

Violazioni

1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l'articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Articolo 17

Relazioni

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2006 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento, in particolare per quanto concerne:

- l'incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli;
- l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore comunitario o titolari di una prenotazione di volo che fa parte di un circuito «tutto compreso» cui si applica la direttiva 90/314/CEE e che partono da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro, con voli non operati da vettori aerei comunitari;
- l'eventuale revisione degli importi delle compensazioni pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte legislative.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ... (*).

Per il Consiglio

Il presidente

(*) Tre mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), il 5 dicembre 2002 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su un progetto di regolamento che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il Consiglio ha deciso a maggioranza qualificata, con il voto contrario del Regno Unito e l'astensione del Portogallo.

Nell'adottare la sua posizione il Consiglio ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura del 24 ottobre 2002 e del parere del Comitato economico e sociale.

Il regolamento sostituisce il regolamento del Consiglio n. 295/91. Esso fissa importi più elevati per le compensazioni in caso di negato imbarco e prevede i casi di cancellazione del volo e di ritardo prolungato.

II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

Il Consiglio ha apportato talune modifiche alla proposta della Commissione, riguardanti sia la forma che il contenuto. Per quanto riguarda le modifiche formali, il Consiglio ha cercato di semplificare il testo rendendolo più comprensibile. Il Consiglio ha rimaneggiato a fondo il testo soprattutto per migliorarne la disposizione logica.

Le principali modifiche sostanziali possono essere così riassunte:

- Il Consiglio ha deciso di semplificare il testo attribuendo tutti gli obblighi in materia di compensazione e assistenza dei passeggeri al vettore aereo operativo, di norma meglio in grado di soddisfare tali obblighi data la sua presenza negli aeroporti. Tuttavia, il vettore aereo operativo ha diritto ad azioni di regresso conformemente al diritto applicabile; in particolare, il presente regolamento non deve limitare in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui il vettore aereo operativo abbia stipulato un contratto.
- In linea con l'emendamento del Parlamento e tenuto conto della convenzione di Montreal, il Consiglio ha ritenuto opportuno fornire un elenco delle circostanze che consentono al vettore aereo operativo di derogare agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento. Tuttavia, per motivi di chiarezza giuridica il Consiglio ha deciso di non considerare tali circostanze come i casi di forza maggiore, bensì di ricorrere al concetto di «circostanze eccezionali».
- Per quanto riguarda la cancellazione, il Consiglio ha deciso di precisare il testo specificando che il diritto a compensazione è in funzione non soltanto dal momento in cui il passeggero viene informato della cancellazione ma anche dell'adeguatezza del volo alternativo offerto al passeggero interessato.
- Per quanto riguarda i livelli della compensazione, il Consiglio ha deciso, conformemente all'emendamento del Parlamento, di adottare un sistema basato su tre tratte aeree; i livelli corrispondono praticamente a quelli raccomandati dal Parlamento, ossia 250, 400 e 600.
- Tenuto conto dell'emendamento del Parlamento, il Consiglio ha rafforzato i diritti dei passeggeri in caso di ritardi prolungati dei voli, prevedendo che i passeggeri non abbiano soltanto diritto al rimborso o ad un volo alternativo, ma che abbiano anche, di norma, il diritto all'assistenza. A tale riguardo, il Consiglio ha deciso che quest'ultimo diritto debba di norma includere anche il diritto al trasporto gratuito tra l'aeroporto e il luogo di alloggio (albergo o altro).
- Per quanto riguarda i casi di sistemazione in classe superiore o inferiore, il Consiglio ha deciso di spostare tale disposizione in un articolo separato, dato che in questi casi non si tratta di negato imbarco. Inoltre, per semplificare le operazioni negli aeroporti, il Consiglio ha convenuto dell'opportunità di applicare percentuali fisse per il calcolo degli importi di rimborso.

- Infine, il Consiglio ha deciso di accordare maggiore importanza alle disposizioni concernenti i passeggeri con mobilità ridotta o con esigenze particolari. Esso ha quindi inserito l'emendamento del Parlamento al riguardo, conferendo un carattere orizzontale alle disposizioni pertinenti.

2. Emendamenti del Parlamento

Il Consiglio ha cercato di inserire il maggior numero possibile di emendamenti del Parlamento. Tuttavia, in alcuni casi ciò non è stato possibile, o perché i testi pertinenti sono stati modificati sostanzialmente, oppure perché sono stati addirittura soppressi. Pertanto, il Consiglio ha potuto accettare, alla lettera o nella sostanza, (parte de)gli emendamenti nn. 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38 e 42.

III. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che il testo della sua posizione comune sul progetto di regolamento relativo alla compensazione in caso di negato imbarco sia appropriato ed equilibrato. Il Consiglio rileva che numerosi emendamenti del Parlamento sono stati inseriti nel testo della posizione comune e ritiene in linea di massima che la posizione comune garantisca tutto sommato il raggiungimento dello scopo perseguito dagli emendamenti del Parlamento.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 28/2003**definita dal Consiglio del 18 marzo 2003****in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio**

(2003/C 125 E/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha lanciato un dibattito in Europa sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e di misure comunitarie, da definire attraverso un processo di consultazione dei soggetti interessati, compreso un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (il sistema comunitario) basato sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.

(2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema per lo scambio di emissioni esteso a tutta la Comunità. Tale programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70 % circa rispetto al livello del 1990.

(3) L'obiettivo finale della Convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽⁶⁾, è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico.

(4) Una volta entrato in vigore, il Protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽⁷⁾, impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del Protocollo nella misura dell'8 % rispetto al livello del 1990.

(5) La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al Protocollo di Kyoto, ai sensi della decisione 2002/358/CE. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell'occupazione.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

- (6) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas a effetto serra nella Comunità ⁽¹⁾, ha istituito un meccanismo per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto meccanismo aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.
- (7) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.
- (8) Gli Stati membri possono disporre di rilasciare quote di emissione valide soltanto per un periodo quinquennale che inizia nel 2008 a persone in relazione a quote soppresse corrispondenti a riduzioni di emissioni effettuate da dette persone sul loro territorio nazionale durante il periodo triennale che inizia nel 2005.
- (9) A decorrere da tale periodo quinquennale, i trasferimenti di quote di emissione ad un altro Stato membro comporteranno corrispondenti adeguamenti delle quantità assegnate a titolo del Protocollo di Kyoto.
- (10) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i gestori che esercitano determinate attività siano in possesso di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e controllino e notificano le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni per le violazioni della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (12) Per assicurare la trasparenza, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ⁽²⁾.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione sull'attuazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ⁽³⁾.
- (14) L'inclusione di impianti supplementari nel sistema comunitario dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva.
- (15) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o stabilire sistemi nazionali di scambio che disciplinino le emissioni di gas ad effetto serra provenienti da attività diverse da quelle elencate nell'allegato I o inserite nel sistema comunitario, o da impianti temporaneamente esclusi dal sistema comunitario.
- (16) Gli Stati membri possono partecipare a scambi internazionali di quote di emissione quali parti del Protocollo di Kyoto con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso.
- (17) Il collegamento del sistema comunitario con sistemi di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nei paesi terzi aumenterà l'efficienza in termini di costi del completamento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni, quale è fissato dalla decisione 2002/358/CE sull'adempimento congiunto degli impegni.
- (18) Il riconoscimento dei crediti risultanti dai meccanismi basati su progetti ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva a partire dal 2005 migliorerà il rapporto costi/efficacia della realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e sarà oggetto di una direttiva concernente il collegamento dei meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario.
- (19) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽⁴⁾ istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare la direttiva 96/61/CE in modo da assicurare che non vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, e che gli Stati membri possano scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica in relazione a unità di combustione o ad altre unità che emettono anidride carbonica sul sito, salvi altri requisiti di cui alla direttiva 96/61/CE.
- (20) La presente direttiva è compatibile con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il Protocollo di Kyoto. Essa dovrebbe essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.

⁽¹⁾ GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).

⁽²⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

- (21) Lo scambio di quote di emissioni dovrebbe far parte di un pacchetto organico e coerente di politiche e di misure realizzate a livello di Stati membri e della Comunità. Salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, per le attività contemplate dal programma comunitario gli Stati membri dovrebbero considerare le implicazioni di politiche regolamentari, fiscali e di altre politiche che perseguano gli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva si dovrebbe tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.
- (22) Lo strumento della tassazione può essere una politica nazionale per limitare le emissioni da impianti temporaneamente esclusi.
- (23) Le politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell'economia dell'Unione europea e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni.
- (24) Malgrado la variegata potenzialità dei meccanismi basati sul mercato, la strategia dell'Unione europea in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere costruita su un equilibrio fra il sistema comunitario e altri tipi di azione comunitaria, interna ed internazionale.
- (25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (26) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (27) Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in

prosieguo denominato «il sistema comunitario»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.
2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
- b) «emissioni», il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
- c) «gas a effetto serra», i gas di cui all'allegato II;
- d) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;
- e) «impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
- f) «gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
- g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;
- h) «nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- i) «pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
- j) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO₂) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.

Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l'impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

- a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;
- b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;
- c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I; e
- d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'articolo 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

Articolo 6

Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del gestore;
- b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;
- d) disposizioni in tema di comunicazioni; e
- e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.

Articolo 7

Modifica degli impianti

Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

Articolo 8

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

Articolo 9

Piano nazionale di assegnazione

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l'attuazione dei criteri elencati nell'allegato III.

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l'articolo 10 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto.

Articolo 10

Metodo di assegnazione

Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano le quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90 % delle quote di emissioni a titolo gratuito.

Articolo 11

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

1. Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo nonché in merito all'assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno tre mesi prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote.

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

Articolo 12

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

- a) tra persone all'interno della Comunità;
- b) tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

Articolo 13

Validità delle quote

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate.

2. Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

3. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

Articolo 14

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate in conformità delle linee guida.

3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.

Articolo 15

Verifica

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua comunicazione non sia riconosciuta come conforme.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda

per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

4. Durante il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005, per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto per il quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, gli Stati membri applicano un'ammenda di livello inferiore per le emissioni in eccesso, pari a 40 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

Articolo 17

Accesso all'informazione

Le decisioni sull'assegnazione di quote e le comunicazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità, entro i limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE ⁽¹⁾.

Articolo 18

Autorità competente

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.

Articolo 19

Registri

1. Gli Stati membri provvedono ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione precisa delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad uno o più Stati membri.

2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

⁽¹⁾ GU L ...

3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal Protocollo di Kyoto.

Articolo 20

Amministratore centrale

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.

3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.

Articolo 21

Relazioni degli Stati membri

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni relative all'assegnazione delle quote di emissioni, alla tenuta

dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.

Articolo 22

Modifiche dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 23

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e dei gas

1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, ad impianti e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività, impianti e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.

2. Le assegnazioni fatte ad impianti che svolgono tali attività sono precisate nel piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

4. Qualora vengano prese siffatte misure, le revisioni effettuate ai sensi dell'articolo 30 prendono in considerazione anche l'opportunità di modificare l'allegato I per includervi emissioni provenienti da tali attività in modo armonizzato in tutta la Comunità.

Articolo 25

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del Protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

Articolo 26

Modifica della direttiva 96/61/CE

All'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:

«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (*) del Consiglio in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/.../CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/.../CE.

(*) GU L ...»

Articolo 27

Esclusione temporanea di taluni impianti

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di taluni impianti e attività, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.

2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti e le attività:

- a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;
- b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e
- c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4 in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali,

essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

Sono adottate disposizioni per assicurare che non vi siano distorsioni del mercato interno.

Articolo 28

Raggruppamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I gestori che svolgono un'attività elencata nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento nominano un amministratore fiduciario:

- a) al quale sarà concesso un quantitativo totale di quote di emissione calcolato per gli impianti dei gestori, in deroga all'articolo 11;

b) che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e) e all'articolo 12, paragrafo 3, e

c) al quale non sarà permesso di effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore non sarà stata riconosciuta conforme ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

4. L'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.

5. Uno Stato membro che desideri autorizzare la costituzione di uno o più raggruppamenti presenta alla Commissione la richiesta di cui al paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la Commissione può respingere, entro tre mesi dal ricevimento, una richiesta che non soddisfa i requisiti della presente direttiva. Una decisione in tal senso è motivata. In caso di rigetto della richiesta lo Stato membro può autorizzare la costituzione del raggruppamento soltanto se le modifiche proposte sono accettate dalla Commissione.

6. Qualora l'amministratore fiduciario non rispetti le sanzioni di cui al paragrafo 4, ciascun gestore di un impianto del raggruppamento è responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 16, per le emissioni provenienti dal proprio impianto.

Articolo 29

Forza maggiore

Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

Articolo 30

Riesame e sviluppi ulteriori

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio

delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:

a) l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;

b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;

c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III;

d) l'impiego dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto;

e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;

f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;

g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione;

h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato;

i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata;

j) il raggruppamento.

La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte.

3. Il collegamento di meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario è opportuno ed importante per conseguire sia l'obiettivo della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra sia l'obiettivo dell'efficienza in termini di costi del sistema comunitario. Pertanto i crediti di emissione risultanti da detti meccanismi saranno riconosciuti ai fini del loro impiego in tale sistema secondo le modalità adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, le quali dovrebbero applicarsi parallelamente al sistema comunitario nel 2005.

*Articolo 31***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 32***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 33***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14, PARAGRAFO 1 E AGLI ARTICOLI 28 E 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

Attività	Gas serra
Attività energetiche	
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio	Biossido di carbonio
Cokerie	Biossido di carbonio
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
Industria dei prodotti minerali	
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m ³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m ³	Biossido di carbonio
Altre attività	
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

*ALLEGATO II***GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30**

Biossido di carbonio (CO₂)

Metano (CH₄)

Protossido di azoto (N₂O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF₆)

ALLEGATO III

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici.
 2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.
 3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.
 4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
 5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
 6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.
 7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci.
 8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.
 9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.
 10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.
 11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra paesi/entità esterne all'Unione.
-

ALLEGATO IV

**PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14,
PARAGRAFO 1****Controllo delle emissioni di biossido di carbonio**

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

$$\text{Dati relativi all'attività} \times \text{Fattore di emissione} \times \text{Fattore di ossidazione}$$

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffinazione. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

- nome dell'impianto;
- indirizzo, codice postale e paese;
- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto;
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto; e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

- dati relativi all'attività;
- fattori di emissione;
- fattori di ossidazione;
- emissioni complessive; e
- elementi di incertezza.

C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

- emissioni complessive;
- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione; e
- elementi di incertezza.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.

ALLEGATO V

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
 - b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
 - c) calcoli per determinare le emissioni complessive; e
 - d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
 - a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
 - b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili; e
 - c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Metodologia

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
- a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
 - c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
-

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 23 ottobre 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
2. Il Comitato delle regioni ha formulato un parere il 14 marzo 2002.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato un parere il 29 maggio 2002.
4. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 10 ottobre 2002.
5. Il 18 marzo 2003 il Consiglio ha definito una posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

Obiettivo generale della direttiva proposta è istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, creando per le quote di emissioni un quadro di riferimento comunitario e un mercato unico per tutta l'UE. Tale strumento è una pietra angolare della strategia della Commissione per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto nel modo economicamente più efficiente. Lo scambio di quote ridurrà il costo delle riduzioni di emissioni garantendo che queste vengano realizzate dove i costi sono minori. Al tempo stesso lo scambio di quote è efficace dal punto di vista ambientale perché ottiene una riduzione predeterminata delle emissioni per le attività interessate. La proposta garantisce il buon funzionamento del mercato interno, evitando inaccettabili distorsioni della concorrenza.

La direttiva è particolarmente importante per garantire che si realizzino nel modo economicamente più efficiente gli impegni giuridici assunti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra a norma del protocollo di Kyoto, ratificato dalla Comunità europea ⁽¹⁾ e dai suoi Stati membri il 31 maggio 2002.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. In generale

Dei 73 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura, la posizione comune ne integra 23 (totalmente, in parte, o in linea di principio, con una formulazione identica o analoga, o nello spirito). Il Consiglio ritiene che la posizione comune non alteri l'approccio e gli scopi della proposta originaria della Commissione e prende atto che anche la Commissione sostiene la posizione comune come si presenta attualmente.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

Nella votazione in plenaria del 10 ottobre 2002, il Parlamento europeo ha adottato 73 emendamenti della proposta, 23 dei quali sono stati inseriti nella posizione comune del Consiglio (18 negli articoli, 3 nei considerando e 2 negli allegati), alla lettera, in parte o nello spirito.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 2002/358/CE, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

- a) Gli emendamenti accolti sono elencati in appresso secondo l'ordine all'inclusione nella posizione comune.

Emendamento 10: prima frase accolta e inserita nel considerando 24.

Emendamento 13: accolto e inserito nel considerando 25.

Emendamento 15: rispecchiato nel considerando 5.

Emendamento 102: rispecchiato in linea di principio e in parte nell'articolo 10. Al riguardo è anche pertinente l'articolo 30, lettera c), e si noti la dichiarazione nel processo verbale del Consiglio e della Commissione, i quali considerano che «tutte le entrate derivanti dalle assegnazioni per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 spettino allo Stato membro che effettua l'assegnazione.»

Emendamento 35: rispecchiato nell'articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento 39: rispecchiato in linea di principio nell'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento 40: accolto nell'articolo 16, paragrafo 2.

Emendamento 41: accolto.

Emendamento 42: accolto.

Emendamento 46: rispecchiato nell'articolo 17.

Emendamento 43: rispecchiato nell'articolo 21.

Emendamento 49: accolto in linea di principio e in parte nell'articolo 22 con la chiara limitazione temporale fissata per il ricorso alla procedura del comitato.

Emendamenti 51 e 103: accolto in linea di principio e in parte nell'articolo 24, paragrafo 1 (vedasi anche il considerando 17).

Emendamento 16: rispecchiato e inserito in parte nell'articolo 24. Vedasi anche il considerando 14.

Emendamento 17: rispecchiato e inserito in parte nell'articolo 24.

Emendamento 50: rispecchiato e inserito in parte nell'articolo 27.

Emendamento 55: rispecchiato nell'articolo 30, paragrafo 2.

Emendamento 56: inserito nell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 57: inserito nell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 58: inserito nell'articolo 30, paragrafo 2, punto i).

Emendamento 73: accolto in linea di principio e in parte e inserito nell'allegato III, punto 10.

Emendamento 74: accolto in parte e inserito nell'allegato IV.

- b) I 50 emendamenti che sono stati respinti figurano elencati nell'ordine in cui si applicherebbero alla proposta della Commissione, insieme ai motivi del rigetto.

Considerando

Emendamento 1: l'emendamento si riferisce a un parere del Parlamento europeo espresso in relazione a un'altra diversa proposta della Commissione e pertanto il Consiglio lo ritiene inappropriato.

Emendamento 2: in margine discrezionale degli Stati membri in queste materie è limitato da quanto fissato in base alla normativa comunitaria e pertanto essi possono non essere in grado di agire così liberamente come indicato nell'emendamento.

Emendamento 3: la necessità di un approccio comunitario integrato (rispecchiata nel considerando 7 e nel considerando 27) non esclude l'esigenza che i singoli Stati membri prendano l'iniziativa di ridurre i gas a effetto serra individualmente.

Emendamento 91: il sistema per lo scambio di quote di emissioni dovrebbe lasciare che gli operatori decidano circa le tecnologie da utilizzare, non imponendo standard tecnici che eventualmente limitino tali scelte.

Emendamento 6: dovrebbe essere facoltà degli Stati membri decidere i quantitativi da assegnare. Inoltre la formulazione suggerita è operativa e quindi inappropriata per un considerando. Va osservato che l'allegato III, punto 8, prescrive che il piano di assegnazione nazionale contenga informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

Emendamento 8: sostanzialmente inserirebbe dichiarazioni nel preambolo della direttiva su quello che la Comunità europea farà nel contesto dei negoziati internazionali in materia di cambiamenti climatici, il che sarebbe inappropriato.

Emendamento 9: a parere del Consiglio il considerando proposto non rispecchierebbe adeguatamente la natura del sistema previsto nella posizione comune. È eccessivo e inopportuno stabilire obiettivi e sviluppare strumenti per settori non contemplati dalla direttiva. La relazione e l'interazione con la tassazione sono rispecchiate nell'esistente considerando 22, nonché nell'articolo 30, lettera e), in esame.

Emendamento 11: contiene una disposizione operativa inappropriata per i considerando, e la questione della tassazione si ritrova nell'esistente considerando 22, nonché nell'articolo 30, lettera e), in esame. Quanto ai contenuti è dubbio che una proibizione di applicazione generale del genere costituisca un'opzione universalmente accettabile, indipendentemente dalle specifiche circostanze che possono presentarsi.

Emendamento 12: la posizione comune prevede chiaramente la futura inclusione di gas fluorurati quando questi possono essere sufficientemente controllati e notificati; il che è rispecchiato nell'articolo 24 (3-4). Secondo il Consiglio sarebbe prematuro includerli prima.

Emendamento 14: la direttiva è rivolta agli Stati membri ed è inopportuno fare dichiarazioni nel preambolo della direttiva circa posizioni che la Comunità europea deve prendere nel contesto di negoziati internazionali sui cambiamenti climatici.

Articoli

Emendamento 97: respinto per le stesse ragioni per cui è respinto l'emendamento 6.

Emendamento 19: presupporrebbe il controllo dei volumi anche prima che il permesso abbia stabilito i requisiti di controllo.

Emendamento 20: il sistema come definito nella posizione comune, consente agli operatori di aumentare o diminuire le emissioni effettive, alla sola condizione che gli operatori detengano corrispondenti quantità di quote di emissioni per il periodo interessato.

Emendamento 21: il rilascio di permessi non dovrebbe essere soggetto a prescrizioni giuridiche diverse da quelle stabilite nella direttiva stessa o che sono applicabili indipendentemente dall'essere menzionate (ad esempio principi generali della normativa comunitaria).

Emendamento 22: la disposizione che l'emendamento cambierebbe mira alla coerenza con le disposizioni sui permessi dell'esistente direttiva IPPC, che dovrebbe essere mantenuta. A prescindere dall'essenziale informazione riguardante il nome e l'indirizzo del nuovo operatore, dovrebbe essere facoltà dell'autorità competente decidere quali elementi di un permesso debbano essere aggiornati.

Emendamento 23: renderebbe i criteri elencati nell'allegato III esaurienti e perciò priverebbe gli Stati membri della necessaria flessibilità di riflettere diverse circostanze nazionali nello stabilire gli obiettivi per i loro organismi.

Emendamento 24: il «tetto» proposto è inutile per le limitazioni circa gli obiettivi degli Stati membri ai sensi del protocollo di Kyoto, i criteri stabiliti nell'allegato III della posizione comune e le disposizioni del trattato sugli aiuti di Stato. L'emendamento aggiungerebbe ulteriori complicazioni alle salvaguardie già esistenti ed è superfluo. In generale inoltre vincolerebbe probabilmente alcuni Stati membri più di altri, con rischi di distorsione della concorrenza.

Emendamento 25: gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di premiare le azioni intraprese in fasi precoci (vedasi allegato III, punto 7) se lo ritengono appropriato.

Emendamento 26: potrebbe creare seri effetti negativi per il trattamento efficace dei singoli piani di assegnazione nazionale, qualora ad esempio uno Stato membro che non abbia presentato il suo piano di assegnazione impedisca che gli altri Stati membri comincino lo scambio.

Emendamento 27: gli esistenti sistemi nazionali per lo scambio di quote incompatibili con la presente proposta non possono essere collegati senza che si prendano speciali misure. Il fatto che gli Stati membri siano liberi di mantenere i sistemi nazionali esistenti i cui campi d'applicazione non rientrano in quello della direttiva proposta è rispecchiato nel considerando 15.

Emendamento 29: è connesso con l'emendamento 24 e respinto per le stesse ragioni. Inoltre il periodo proposto nell'emendamento è troppo breve e non darebbe agli Stati membri il tempo necessario per conformarsi adeguatamente.

Emendamento 76: spetterebbe agli Stati membri scegliere quali quote siano assegnate ai nuovi entranti, alla condizione generale che l'accesso alle quote di per sé sia salvaguardato [vedasi in merito l'articolo 11, paragrafo 3)].

Emendamento 31: è connesso con l'emendamento 24 e respinto per gli stessi motivi.

Emendamento 32: l'adesione di nuovi Stati membri aggiungerà fonti supplementari, e di conseguenza maggiori emissioni, nel contesto del sistema proposto. Pertanto sarà necessario aumentare il numero delle quote. Per quanto riguarda la questione di potenziali eccessive offerte di quote va rilevato che i piani di assegnazione nazionali sono oggetto di esame da parte della Commissione e di eventuali rifiuti (vedasi articolo 9, paragrafo 3, e i criteri di cui all'allegato III).

Emendamento 33: va osservato che la posizione comune non stabilisce restrizioni sui trasferimenti tra operatori in uno Stato membro o tra Stati membri al di fuori di quelle previste dal protocollo di Kyoto e relative decisioni, e che le assegnazioni iniziali vanno agli operatori piuttosto che agli impianti.

Emendamento 34: la soppressione proposta nell'emendamento può essere dannosa per l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in quanto si tolgono alcuni degli incentivi alla chiusura e alla riduzione delle capacità degli impianti interessati. Inoltre implica procedure onerose e eccesso di burocrazia nell'applicazione.

Emendamento 36: gli accantonamenti sono parzialmente previsti all'articolo 13, sebbene rendano facoltativa l'operazione per gli Stati membri durante il periodo 2005-2007 e 2008-2012. Gli accantonamenti obbligatori tra questi periodi sarebbero più difficili per alcuni Stati membri e date le loro diverse situazioni, il Consiglio ritiene che debba rimanere una scelta lasciata agli Stati membri.

Emendamento 37: l'accantonamento, ma non il prendere a prestito, è previsto all'articolo 13; soprattutto perché occorre dare certezza sulle quantità di quote da assegnare dall'inizio di ogni periodo.

Emendamento 38: l'applicazione di siffatta disposizione sarebbe inutilmente complicata e i vantaggi incerti.

Emendamento 80: in materia hanno competenza gli Stati membri e spetta a loro decidere come usare i proventi di siffatte ammende.

Emendamento 45: l'armonizzazione fiscale è disciplinata da specifiche disposizioni del trattato, e non può essere affrontata nella presente direttiva.

Emendamenti 47 e 48: il controllo giudiziario è già esercitato dagli Stati membri (confrontare ad esempio l'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo) e gli emendamenti proposti sono pertanto superflui.

Emendamenti 52 e 53: il Consiglio (in codecisione con il Parlamento europeo) considererà le modalità per collegare il sistema per lo scambio con i meccanismi flessibili di Kyoto entro il quadro della proposta separata su questi ultimi, che la Commissione dovrà presentare nel 2003. Il Consiglio non vuole pregiudicare le deliberazioni al riguardo in questa direttiva (vedasi anche articolo 30, paragrafo 3).

Emendamento 54: è essenzialmente una replica delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo cui la Commissione effettua un esame, redige una relazione e presenta proposte appropriate entro il 30 giugno 2006.

Emendamento 59: il carattere del sistema comunitario si dovrebbe confermare nel contesto di questa procedura di codecisione, per assicurare il massimo livello di certezza per il mercato e gli operatori.

Allegati

Emendamento 61: vedasi commento sull'emendamento 12.

Emendamenti 62 e 63: la futura inclusione di altri gas e settori è prevista all'articolo 26, ma il Consiglio considera che il CO₂ debba costituire un punto di partenza. Non ha senso pertanto includere gli impianti di lavorazione dell'alluminio in questa fase. Inoltre i valori soglia proposti dagli emendamenti comporterebbero gravi oneri amministrativi.

Emendamento 64: l'allegato II non è la sede appropriata per questi fattori, i quali sono oltretutto soggetti a revisione periodica da parte del gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici delle Nazioni Unite.

Emendamenti 65 e 66: il Consiglio respinge l'idea di un «tetto» (vedasi commento sull'emendamento 24) e le assegnazioni dovrebbero essere coerenti con gli impegni giuridicamente vincolanti della Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto e gli obiettivi degli Stati membri ai sensi dell'accordo sulla ripartizione degli oneri, per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi.

Emendamento 78: presenta collegamenti con il concetto di «tetto» e non è accettabile (vedasi commento agli emendamenti 24 e 65).

Emendamento 79: presenta collegamenti con l'emendamento 78 e non può essere accettato per gli stessi motivi.

Emendamento 68: vedasi commento all'emendamento 12.

Emendamento 70: gli Stati membri sono liberi di premiare le azioni intraprese in fase precoce se lo ritengono opportuno, purché vi sia compatibilità con le norme del trattato sugli aiuti di Stato e i criteri stabiliti nell'allegato III (vedasi anche commento sull'emendamento 76). Non è giuridicamente accettabile cercare di fissare in questa direttiva quanto costituirebbe indebita discriminazione e sarebbe superfluo affermare quanto già si applica al riguardo conformemente al trattato.

Emendamento 104: si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere il metodo per assicurare l'adeguato accesso alle quote per i nuovi entranti (vedasi anche commento sull'emendamento 76).

Emendamento 96: si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere — alla luce delle loro diverse situazioni nazionali — le modalità e la portata delle misure relative alle azioni intraprese in fasi precoci (vedasi anche commento agli emendamenti 76 e 70).

IV. CONCLUSIONE

Le modifiche introdotte dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione vanno incontro alle preoccupazioni di alcuni Stati membri, in sintonia con le quali si è espresso il Parlamento europeo, secondo cui gli strumenti esistenti dovrebbero in certe circostanze poter continuare sino alla fine del 2007 come alternativa all'inserimento degli impianti pertinenti nel sistema per lo scambio di quote di emissioni. Per il periodo quinquennale che inizia nel 2008 la disposizione di «raggruppamento» consentirebbe una transizione più agevole tra gli strumenti esistenti, come gli accordi a lungo termine negoziati a livello nazionale e lo scambio di emissioni.

La posizione comune integra molti degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. In particolare, i riesami avranno luogo entro il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2006 per valutare se le emissioni di altri gas a effetto serra possano essere controllate con sufficiente accuratezza e possa essere esteso il campo di applicazione del sistema. Per il 2008 gli Stati membri saranno in grado di aggregare unilateralmente emissioni di altri gas, e in seguito un riesame considererà l'armonizzazione del sistema attraverso la codecisione. Il campo di applicazione del sistema per lo scambio di emissioni include gli impianti per la produzione di energia, calore e vapore al di sopra dei 20 MW, mentre gli Stati membri possono estendere lo stesso a partire dal 2005 a soglie inferiori. Va anche osservato che il ricorso originariamente proposto alla procedura del comitato per rivedere l'allegato III è stato limitato al periodo 2008-2012 nella posizione comune, il che è necessario esclusivamente per motivi di calendario.

La prescrizione della posizione comune secondo cui gli Stati membri nel periodo 2008-2012 devono assegnare almeno il 90 % delle quote di emissioni a titolo gratuito dà alle imprese e agli Stati membri maggiore certezza su quanto devono aspettarsi in futuro e la questione dell'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione sarà inclusa nella revisione da effettuarsi entro il 30 giugno 2006.

Quanto alle modalità per collegare il sistema per lo scambio di emissioni CE con i cosiddetti meccanismi basati su progetti del protocollo di Kyoto, si può osservare che la posizione comune non pregiudica tale questione: in base alla prossima proposta della Commissione su tali meccanismi, il Consiglio e il Parlamento europeo decideranno sulle modalità attraverso la codecisione. Inoltre la posizione comune accetta la posizione del Parlamento europeo secondo cui il sistema per lo scambio di emissioni CE dovrà essere collegato soltanto ai sistemi esistenti nei paesi terzi che hanno ratificato il protocollo di Kyoto.

L'Unione europea ha ratificato il protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002 e si è impegnata a istituire politiche volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Lo scambio di emissioni ridurrà in modo economicamente valido le emissioni e la Comunità beneficerà notevolmente dell'esperienza dello scambio di emissioni di gas a effetto serra a decorrere dal 2005 cosicché sarà preparata all'avvio dello scambio di emissioni a livello internazionale ai sensi del protocollo di Kyoto che inizierà nel 2008.

L'Unione europea sta svolgendo un ruolo guida nell'affrontare i cambiamenti climatici e nel far sì che le emissioni di gas a effetto serra possano essere ridotte in maniera economicamente valida. La Commissione dovrà adottare linee guida per il controllo entro il 30 settembre 2003 e orientamenti sui criteri di assegnazione entro il 31 dicembre 2003, mentre gli Stati membri dovranno adottare la legislazione di attuazione entro il 31 dicembre 2003 e predisporre i piani nazionali di assegnazione entro il 31 marzo 2004. I paesi aderenti dovranno far questo al più tardi entro la data della loro adesione. La messa a punto celere della direttiva sullo scambio di emissioni è necessaria per assicurare che questo calendario sia rispettato e il ruolo guida europeo sia mantenuto nella lotta globale contro i cambiamenti climatici.
